Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 30 dicembre 1938 - Anno XVII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato, in Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

AVVISO

AUMENTO DELLA TARIFFA PER LE INSERZIONI NELLA PARTE II DELLA "GAZZETTA UFFICIALE„ DEL REGNO

Con Decreto in data 12 novembre 1938-XVII di S. E. il Ministro per le Finanze, la tariffa per le inserzioni nella parte seconda della "Gazzetta Ufficiale„ è stata portata, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, da L. 3 a L. 4 per gli annunzi giudiziari e da L. 4 a L. 5 per ogni altro avviso, per ciascuna linea o frazione di linea di scrittura originale.

Resta invariato il diritto fisso di testata di L. 20 per gli avvisi giudiziari e di L. 30 per gli altri avvisi.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938-XVI, n. 1933.
Riforma delle leggi sul lotto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, istitutiva del Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto;

Visto il R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, che approva il regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto;

Visto il testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;

Visto il regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;

Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 151, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sul lotto;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71, contenente modifiche al testo unico delle leggi sul lotto e al relativo regolamento,

Visto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1083, sull'assegnazione di collettorie del lotto in gestione alle ricevitorie postali;

Visto il R. decreto 6 novembre 1930, n. 1490, contenente modificazioni al regolamento sul servizio del lotto,

Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 35, contenente norme per la concessione e l'esecuzione di tombole e lotterie nazionali;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1478, contenente disposizioni modificative ed integrative del regolamento sul lotto;

Vista la legge 29 dicembre 1932, n. 2000, contenente norme per il conferimento dei banchi del lotto;

Vista la legge 21 gennaio 1935, n. 68, relativa all'adozione di macchine per la raccolta del giuoco;

Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 540, relativo ai concorsi a premi;

Ritenuta l'urgenza e la necessità di dare una nuova organizzazione ai servizi del lotto ed un nuovo ordinamento al personale addetto alle ricevitorie del lotto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni per quanto riguarda la disciplina dei concorsi a premi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Ordinamento e giuoco.

Art. 1.

Il servizio del lotto è affidato nelle provincie a tutte le Intendenze di finanza del Regno.

Presso ciascuna Intendenza di finanza è istituito un Archivio destinato al deposito e alla custodia delle matrici del giuoco.

Art. 2.

Le giuocate si ricevono presso le ricevitorie del lotto, le quali debbono consegnare le relative matrici all'archivio della Intendenza di finanza della Provincia, nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

Art. 3.

Le estrazioni si effettuano pubblicamente, con l'intervento dei funzionari indicati nel successivo articolo 24 ogni settimana, nei giorni e nelle ore indicati in una tabella compilata ogni anno dal Ministero, presso le Intendenze di finanza di Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Art. 4.

Le giuocate si fanno con i numeri dall'1 al 90, inclusivamente, cinque dei quali, estratti a sorte, determinano le vincite.

Art. 5.

Possono farsi giuocate sopra qualunque quantità di numeri e sopra ognuna o tutte le ruote del Regno sulle sorti di: estratto semplice; estratto determinato, ambo, terno, quaterno, cinquina.

Art. 6.

Le poste delle giuocate di estratto determinato sopra ciascuno dei 90 numeri per ciascuna sortita non possono oltrepassare nel loro insieme la somma di L. 100.000 per tutto il Regno.

Il massimo della posta che può essere accettata per ogni numero deve corrispondere al quintuplo della somma predetta.

Il reparto di detta somma fra le Intendenze di finanza sarà stabilito con decreto del Ministro per le finanze, quello fra le ricevitorie della Provincia dall'intendente di finanza nel modo determinato dal regolamento.

Le vincite che si siano verificate sulla sorte di estratto per poste accettate in eccedenza al limite suindicato sono proporzionalmente ridotte a quelle corrispondenti alla massima posta complessiva accettabile nella Provincia sul numero vincente.

Art. 7.

I premi del giuoco del lotto sono fissati come appresso:

Sorti del giuoco	Premio per ogni combinazione
Estratto semplice	Dieci volte e mezzo la posta
Estratto determinato ...	Cinquantadue volte e mezzo la posta
Ambo	Duecentocinquanta volte la posta
Terno	Quattromiladuecentocinquanta volte la posta
Quaterno	Ottantamila volte la posta
Cinquina	Un milione di volte la posta

Art. 8.

Le giuocate si ricevono esclusivamente su bollettari a madre e figlia di valore determinato, formati con carta filigranata di diverso colore a seconda del prezzo.

Le bollette del giuoco sono di cent. 40, 60, lire 1, 2, 3, 5, 10, 25 e 30.

Con decreto Reale possono essere istituiti altri bollettari o soppressi quelli esistenti.

Art. 9.

Le Intendenze di finanza stabiliscono in quali giorni, prossimi a quello della estrazione deve cessare l'accettazione delle giuocate con bollette di prezzo uguale o inferiore a L. 2 nei diversi Comuni della Provincia.

Art. 10.

Le bollette delle giuocate debbono contenere la data della estrazione e l'indicazione della ruota cui la giuocata si riferisce, la sede ed il numero della ricevitoria, il numero progressivo del bollettario, i numeri giuocati e le poste applicate a ciascuna delle sorti e la firma del ricevitore.

Art. 11.

La giuocata deve essere scritta con inchiostro nero alla presenza del giuocatore.

Art. 12.

Se all'atto della registrazione della giuocata accada sbaglio o sgorbio nella scrittura dei numeri giuocati o delle poste, non è consentito rettificare la scritturazione, ma la giuocata deve essere annullata e riprodotta su altra bolletta.

Art. 13.

Il giuocatore deve assicurarsi che la giuocata venga esattamente scritta, tanto sulla bolletta che sulla matrice; egli è in diritto di non accettare bollette alterate o corrette.

Art. 14.

Qualora sulla bolletta sia omessa l'indicazione della ruota, la giuocata s'intende avvenuta per la ruota di Roma.

Art. 15.

L'intero prezzo di ciascuna bolletta può essere ripartito a volontà del giuocatore, tra le diverse sorti ammesse, alle seguenti condizioni:

a) che la cifra della posta per ogni sorte sia pari;

b) che la posta offra la possibilità di un premio per ognuna delle combinazioni corrispondenti alla quantità dei numeri giuocati non minore di:
cent. 84 per l'estratto semplice;
L. 4,20 per l'estratto determinato;
L. 2,50 per l'ambo;
L. 4,25 per il terno;
L. 80 per il quaterno;
L. 1000 per la cinquina.

c) che il massimo premio cui può dar luogo ogni bolletta comunque sia ripartito il prezzo, non ecceda la somma di un milione di lire.

Qualora si verifichi una vincita su giuocata con posta di cifre dispari essa viene liquidata sulla posta pari immediatamente inferiore, aumentando, beninteso, di pari cifra la posta della sorte precedente.

Qualsiasi posta o frazione di posta che non dia luogo al minimo premio stabilito per le diverse sorti non produce alcun diritto in chi giuoca.

Qualora sia stata accettata una giuocata con bolletta capace di dar luogo ad un premio complessivo eccedente la somma di un milione di lire, il premio è ridotto a questa somma senz'altro diritto per il giuocatore.

Art. 16.

Le giuocate possono effettuarsi anche a prezzo multiplo di una bolletta dei bollettari in uso, purchè possa tale prezzo essere rappresentato da due o più bollette che non siano staccate in alcun modo le une dalle altre.

I numeri, le poste e tutte le indicazioni richieste dal precedente articolo 10 sono scritte in questo caso sulla prima matrice e relativa bolletta e le altre matrici e bollette debbono essere interlineate con le modalità prescritte dal regolamento.

Art. 17.

La giuocata per tutte le dieci ruote non può essere inferiore a lire tre.

E' ammessa anche la giuocata per 8 ruote, che debbono essere esattamente indicate tanto sulla matrice che sulla bolletta, su bollettario speciale di prezzo non inferiore a lire tre.

L'intero prezzo potrà essere ripartito tra le sorti prescelte e la vincita corrisponderà all'ottava o decima parte di quella che si otterrebbe con una giuocata per una sola ruota.

Art. 18.

E' ammessa la giuocata valevole per quindici e venticinque estrazioni consecutive.

Detta giuocata è fatta su bollettari speciali e il giuocatore deve pagare anticipatamente l'importo complessivo di essa per il numero delle estrazioni indicate.

Art. 19.

Il giuoco sulla sorte di ambo, fatto con un numero contro tutti gli altri 89 non può essere accettato per un importo inferiore:

a L. 3 per una sola ruota;

a L. 30 se per 8 ruote oppure per tutte le 10 ruote del Regno.

Art. 20.

Qualora dopo eseguite le giuocate, e consegnate le bollette ai giuocatori, una o più matrici subiscano qualche alterazione nei numeri e nelle poste, il ricevitore che non sia in grado di riavere le bollette per annullarle e rifare le giuocate, deve, se è possibile, rilevare le giuocate alterate e accertarle sovrapponendo una copia esatta delle medesime alle relative matrici.

Ove poi non sia possibile riconoscere le giuocate alterate, oppure l'alterazione sia tale da rendere impossibile il confronto materiale delle bollette con le matrici in ogni loro parte, il ricevitore che ha sede nel capoluogo della Provincia deve presentare il bollettario all'Intendenza di finanza dichiarando le cause dell'avvenuta alterazione.

Il ricevitore che ha sede in altro Comune della Provincia, deve presentare il bollettario al podestà, dichiarando le cause dell'avvenuta alterazione e facendo ciò constatare da processo verbale da rimettere all'Intendenza di finanza del capoluogo.

Il ricevitore deve, inoltre, prima dell'estrazione, esporre all'ingresso della ricevitoria un elenco delle giuocate alterate e proposte per l'annullamento, distinte almeno con i numeri d'ordine del bollettario e delle bollette, avvertendo che i giuocatori potranno ritirare l'importo delle giuocate restituendo le bollette, semprechè l'Intendenza abbia accolte le proposte stesse.

Art. 21.

Le giuocate sono valide e produttive di effetti quando, ricevute nelle forme e condizioni prescritte, le relative matrici siano state depositate nell'Archivio prima dell'estrazione.

Art. 22.

Qualora per qualsiasi causa le matrici non vengano depositate nell'Archivio, prima dell'estrazione, le giuocate relative si ritengono nulle e come non avvenute e il giuocatore ha diritto al rimborso della somma giuocata dietro consegna delle bollette.

L'Intendenza di finanza dà notizia al pubblico dell'annullamento delle giuocate mediante avviso da affiggersi per 8 giorni consecutivi a cominciare dal lunedì successivo alla estrazione all'albo proprio, a quello del Comune in cui ha sede la ricevitoria dove le giuocate stesse furono ricevute e alla porta della ricevitoria stessa.

Art. 23.

Le matrici delle giuocate debbono essere custodite nel l'Archivio esistente presso ciascuna Intendenza di finanza per il periodo di cinque settimane.

Tale periodo per le giuocate di cui all'art. 18 decorre dal giorno dell'ultima estrazione.

Art. 24.

Il deposito delle matrici nell'Archivio viene eseguito con l'intervento del Prefetto, dell'intendente di finanza e del podestà o di coloro che ne fanno le veci. Per la città di Roma invece del podestà interviene il Governatore o chi ne fa le veci.

Art. 25.

L'importo delle giuocate annullate, nei casi previsti dagli articoli 20 e 22 deve essere reclamato entro 30 giorni dalla data dell'avviso di annullamento. Trascorso questo termine non si fa più luogo al rimborso.

TITOLO II.

Vincite

Art. 26.

Tutte le vincite si prescrivono entro il termine di 30 giorni da quello successivo all'estrazione a cui esse si riferiscono.

Però i giuocatori hanno diritto di denunziare la vincita entro il detto termine, riservandosi di produrre la bolletta nei 60 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo.

Tale denunzia dev'essere fatta esclusivamente all'Intendenza di finanza del proprio capoluogo.

Art. 27.

Nessuna vincita può essere pagata senza la presentazione della bolletta. Qualora si verifichi una vincita di bolletta relativa a giuocata prevista dall'art. 18 della quale non sia ancora esaurito l'intero periodo per cui essa è stata effettuata, la bolletta deve essere restituita al giuocatore ed il pagamento della vincita viene eseguito in base a dichiarazione della Commissione di archivio contenente tutti gli estremi della bolletta vincente, a tergo della quale la Commissione di archivio annoterà il pagamento eseguito.

Art. 28.

Fermi i termini dell'art. 26, le vincite sono pagate allo esibitore della bolletta semprechè questa sia integra, non presenti alcuna alterazione o correzione nei numeri vincenti, nelle poste giuocate e nella designazione della ruota sulla quale è fatta la giuocata e corrisponda perfettamente con la matrice, sia nei numeri vincenti sia nei segni che valgono a stabilirne l'identità.

L'alterazione o la semplice correzione nei numeri vincenti o nelle poste giuocate, anche quando non provenga da dolo dà sempre luogo al rifiuto della vincita.

Art. 29.

Il pagamento della vincita è sempre eseguito in base alla posta risultante uniforme nella matrice e nella bolletta.

Quando vi è differenza tra l'una e l'altra, si paga la vincita risultante dalla matrice, salvo quanto è disposto nel successivo art. 30.

Art. 30.

Nel caso in cui sulla matrice non sia stato fatto alcun riparto fra le diverse sorti del prezzo delle giuocate, l'intero prezzo s'intende applicato alla sorte capace di offrire la minor vincita consentita dalla quantità dei numeri giuocati e dal minimo premio ammesso.

Art. 31.

Ogni qualvolta la somma delle singole poste sulle diverse sorti uniformemente scritte sulla matrice e sulla bolletta risulti inferiore o superiore al prezzo della bolletta o alla somma dei prezzi delle bollette legate, il premio da corrispondersi in caso di vincita è commisurato alle singole poste proporzionalmente aumentate o ridotte, onde parificarne la somma al prezzo della bolletta od alla somma dei prezzi delle bollette legate.

In tal caso però sono sempre applicabili le disposizioni contenute negli articoli 6, 15, 30.

Art. 32.

Qualsiasi posta o frazione di posta accettata contrariamente alle condizioni espresse nei precedenti articoli, non produce alcun diritto in chi giuoca. Questi può soltanto, in caso di vincita, pretendere la rifusione, a carico del ricevitore, della posta o frazione di posta irregolarmente accettata.

Art. 33.

Qualora venga rifiutato il pagamento della vincita per qualsiasi difetto della matrice, imputabile a negligenza del ricevitore, il giuocatore non può pretendere che il quintuplo del prezzo della giuocata da pagarsi in proprio dal ricevitore medesimo. In caso di contestazione decide l'Intendenza di finanza della Provincia.

Art. 34.

Il pagamento delle vincite viene effettuato presso le ricevitorie ove furono ricevute le giuocate quando l'importo non superi le L. 1700.

Il pagamento di tutte le altre vincite, comprese quelle denunziate agli effetti dell'art. 26, è disposto dall'Intendenza di finanza della Provincia. A tale effetto i giuocatori debbono presentare all'Intendenza stessa, direttamente o a mezzo dei ricevitori, le bollette vincenti, ritirandone ricevuta.

L'Intendenza di finanza deve provvedere al pagamento delle vincite non oltre il termine di 10 giorni dall'estrazione; a tal fine la Commissione di cui all'art. 24 deve riunirsi il mercoledì successivo all'estrazione stessa per l'autorizzazione al pagamento delle bollette vincenti.

Art. 35.

Debbono prodursi all'Intendenza di finanza della Provincia per gli opportuni provvedimenti le bollette vincenti una somma anche minore di L. 1700, per il pagamento delle quali il ricevitore non abbia fondi sufficienti, o sulla cui regolarità sorga dubbio. Tranne questi casi i ricevitori non possono, per nessuna ragione, ritardare il pagamento della vincita.

Art. 36.

Le vincite sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

Art. 37.

Il Ministero delle finanze effettua saltuariamente una seconda revisione della liquidazione e dell'accertamento delle vincite nonchè delle riscossioni settimanali delle ricevitorie.

TITOLO III.

Raccolta del giuoco a mezzo di macchine.

Art. 38.

E' in facoltà dell'Amministrazione di effettuare la raccolta di giuocate del lotto anche a mezzo di macchine automatiche distributrici di bollette a prezzo determinato fuori del locale delle ricevitorie.

La gestione di tale servizio può essere esercitata sia direttamente dall'Amministrazione con funzionari dell'Intendenza di finanza e sia a mezzo dei ricevitori del lotto.

Le sedi e le località in cui verranno posti in uso detti apparecchi saranno determinate con decreti del Ministro per le finanze.

TITOLO IV.

Tombole e lotterie.

Art. 39.

E' proibita ogni sorta di lotteria. Tuttavia possono essere concesse con legge speciale, su proposta del Capo del Governo, tombole e lotterie nazionali.

All'Amministrazione del lotto è data facoltà di assumere direttamente la esecuzione delle tombole e lotterie nazionali.

Art. 40.

L'Intendenza di finanza può autorizzare, previo nulla osta della Prefettura:

1° le lotterie promosse e dirette da corpi morali, esclusivamente per fini educativi, assistenziali e culturali, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 50.000.

La vendita dei biglietti deve essere limitata al territorio della Provincia e deve effetturs per il tramite delle ricevitorie del lotto;

2° le tombole promosse e dirette da corpi morali, purchè il prodotto netto di esse sia destinato a scopi educativi, assistenziali e culturali e purchè i premi non superino complessivamente la somma di L. 3000.

La vendita delle cartelle deve essere limitata al Comune in cui la tombola si estrae e nei Comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3° le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da corpi morali esclusivamente per fini educativi, assistenziali e culturali, purchè l'operazione sia limitata al territorio del Comune ed il ricavato non ecceda la somma di L. 20.000.

I premi delle operazioni di cui ai numeri 1 e 3 dovranno consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i valori bancari, le carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Il Ministro per le finanze, con suo decreto determinerà quante operazioni di quelle indicate nel presente articolo potranno essere permesse annualmente da ciascuna Intendenza.

Art. 41.

Ferma la tassa di bollo di cui all'art. 88 della tariffa allegato *A* al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, è dovuta indistintamente dagli enti promotori una tassa di lotteria del 12 per cento sull'ammontare lordo della somma

ricavata per ognuna delle lotterie nazionali contemplate dall'art. 39 e una tassa di lotteria del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata per ognuna delle operazioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 del precedente articolo.

Art. 42.

Il Ministero delle finanze può autorizzare i Comuni e le Provincie ed altri corpi morali ad aggiungere premi da conferirsi mediante estrazione a sorte ai prestiti da contrarre per opere di pubblica utilità nei soli casi in cui la somma destinata a premi, non superi un quinto degli interessi annuali, e che il prestito sia rappresentato da obbligazioni indivisibili non inferiori a L. 100 di valore nominale e con versamenti non minori di L. 20.

Per ottenere l'autorizzazione gli enti predetti debbono produrre apposita domanda con il piano dettagliato dell'operazione.

TITOLO V.

Concorsi ed operazioni a premio.

Art. 43.

I concorsi e le operazioni a premio di ogni specie intesi ad accreditare determinati prodotti o ad eccitarne la diffusione e lo smercio, od aventi qualsiasi altra finalità, come pure le vendite di merci al pubblico effettuate con offerte di premi o di regali sotto qualsiasi forma, non possono aver luogo se non sono preventivamente autorizzati nei modi determinati dal presente decreto, tanto se i premi siano offerti ai consumatori dei prodotti, quanto se siano offerti ai rivenditori.

Art. 44.

Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui i premi sono offerti ad alcuni soltanto dei partecipanti o su designazione della sorte o in riguardo alla loro abilità o ad altri determinati requisiti.

Sono considerate operazioni a premio:

a) le offerte di premi a tutti coloro che acquistano un determinato quantitativo di merci da una stessa ditta o da più ditte consorziate e ne offrono la documentazione raccogliendo e consegnando un certo numero di figurine, buoni, etichette, tagliandi od altro;

b) le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano una determinata merce e che viene consegnato all'atto stesso dell'acquisto.

Art. 45.

I concorsi a premio, quando siano effettuati mediante sorteggio o con qualsiasi altro sistema, in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dalla sorte sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura dell'8 per cento sul valore della massa dei premi con un minimo di L. 250 se il concorso si effettua in una sola Provincia, e di L. 800 se si effettua in due o più Provincie del Regno.

Allo stesso trattamento sono soggetti i concorsi misti, cioè quelli che rivestono insieme le caratteristiche di concorso e di operazione a premio.

Art. 46.

Se il valore dei premi promessi è determinato nel piano dell'operazione, la tassa proporzionale di cui all'articolo precedente è stabilita sul valore medesimo in via definitiva senza riguardo al risultato e alla durata dell'operazione.

Se il valore dei premi non è preventivamente determinabile, viene fatta una liquidazione provvisoria della tassa sul valore presunto dichiarato dalle parti ed accettato dall'Amministrazione, e la liquidazione definitiva di conguaglio è eseguita alla fine dell'operazione, semprechè questa abbia la durata non superiore ad un anno.

Qualora l'operazione abbia una durata maggiore è dovuta in via provvisoria la tassa effettivamente accertata nell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno e così negli anni successivi.

Il conguaglio definitivo sia a favore dell'Erario che delle ditte, dev'essere effettuato non oltre il termine di un anno dalla fine dell'operazione.

Art. 47.

I concorsi in cui l'assegnazione dei premi si faccia dipendere dall'abilità dei partecipanti ed i concorsi pronostici, quando abbiano un fine anche in parte commerciale, sono soggetti ad una tassa di lotteria nella misura del 4 per cento sul valore della massa dei premi con un minimo di L. 100 se il concorso si effettua in una sola Provincia, e di L. 300 se si effettua in due o più Provincie del Regno.

Art. 48.

I concorsi pronostici e quelli in cui l'assegnazione del premio si faccia dipendere dall'abilità, quando abbiano fini esclusivamente educativi, culturali, etici sono soggetti ad una tassa fissa per ogni anno solare, qualunque sia il numero dei concorsi nella seguente misura:

a) di L. 100 se siano indetti da editori di giornali, riviste e pubblicazioni in genere;

b) di L. 150 se indetti da altri enti, società, ditte o persone.

Art. 49.

Le operazioni a premio di cui all'art. 44, lettere *a*) e *b*), quando sono limitate ad una sola Provincia, sono soggette ad una tassa di licenza variabile da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 400 secondo la seguente tabella:

1° per le società, ditte o persone il cui reddito mobiliare di categoria *B* in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

a) non superi	L. 10.000	L. 100
b) » »	» 23.000	» 200
c) » »	» 37.000	» 300
d) superi	» 45.000	» 400

Le dette operazioni a premio, invece quando siano svolte in due o più Provincie, sono soggette ad una tassa di licenza variabile da un minimo di L. 200 ad un massimo di L. 1200 secondo la seguente tabella:

2° per le società, ditte o persone il cui reddito mobiliare di categoria *B* in atto nell'anno in cui è concessa l'autorizzazione:

a) non superi	L. 10.000	L. 200
b) » »	» 20.000	» 400
c) » »	» 30.000	» 600
d) » »	» 38.000	» 800
e) » »	» 46.000	» 1000
f) superi	» 50.000	» 1200

La suddetta tassa fissa è dovuta per l'intero anno solare qualora l'autorizzazione sia concessa nel primo semestre dell'anno ed è ridotta a metà qualora sia concessa nel secondo semestre.

L'applicazione della tassa di licenza è subordinata però alla condizione che i premi assicurati a tutti, considerati nel loro valore assoluto e non in relazione all'entità degli acquisti, siano contenuti nei limiti che saranno fissati ogni anno con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Qualora il valore dei premi sia per tutti superiore al limite stabilito dovrà applicarsi la tassa proporzionale nella misura del 6 per cento sul valore complessivo dei premi stessi; qualora invece il valore dei premi sia per alcuni contenuto nei limiti stabiliti dal decreto del Ministro per le finanze e per altri sia superiore a tale limite sarà dovuta sui primi la tassa di licenza e su gli altri la tassa proporzionale del 6 per cento.

Art. 50.

Sono esenti da tassa i concorsi e le operazioni in cui il premio è costituito da biglietti delle lotterie nazionali gestite dallo Stato, o da giuocate del Regio lotto, con facoltà dell'Amministrazione di determinare, nel decreto di concessione, in relazione alla importanza del concorso o dell'operazione a premio, il numero dei biglietti delle lotterie nazionali da acquistare o l'ammontare delle somme da convertire in giuocate del lotto.

Sono pure esenti i concorsi e le operazioni promosse da enti pubblici, da istituti di beneficenza od associazioni che si propongono scopi culturali o assistenziali e l'assegnazione mediante sorteggio fra i depositanti di fondi per parte delle Casse di risparmio ed istituti di credito nel fine di incoraggiare e diffondere lo spirito di previdenza.

In ambedue le ipotesi prevedute in questo articolo è sempre necessaria la preventiva autorizzazione del Ministro per le finanze.

Art. 51.

I premi offerti debbono consistere solo in oggetti immobili, escluso il danaro ed i titoli di prestiti pubblici e privati, salvo quanto è disposto dal primo comma del precedente art. 50 per i premi consistenti in biglietti delle lotterie od in giuocate del lotto.

Può tuttavia eccezionalmente essere consentita la corresponsione, in particolari casi, di premi consistenti in buoni del Tesoro di qualsiasi taglio od in libretti di risparmio di somma non superiore a L. 100.

Art. 52.

Il valore dei premi consistenti in oggetti mobili viene determinato ai fini dell'applicazione della tassa, sulla base del prezzo di acquisto della merce regolarmente comprovato.

Art. 53.

L'autorizzazione non può essere rilasciata a favore di intermediari o di organizzatori.

Art. 54.

L'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premi può essere negata, a giudizio insindacabile degli organi di cui agli articoli 58 e 59:

a) quando il congegno dei concorsi e delle operazioni sia tale da non garantire in pieno la pubblica fede, ed in particolare quando, nei casi di assegnazione di premi mediante raccolta di figurine, buoni, tagliandi od altro, si faccia uso di elementi-chiave dovendo essere decisivo ai fini del conseguimento del premio il numero e non la qualità delle figurine, buoni, tagliandi od altro;

b) quando i concorsi e le operazioni riguardano generi alimentari di largo e popolare consumo, il cui elenco sarà reso pubblico con lo stesso decreto del Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni di cui all'art. 49;

c) quando i concorsi e le operazioni siano ritenuti dannosi al pubblico interesse o comunque turbino il normale andamento della produzione e del commercio nazionale.

Art. 55.

E' in facoltà dell'Amministrazione di revocare le autorizzazioni già concesse, senza obbligo veruno di risarcimento di danno o di indennizzo, quando risulti che gli enti, società, ditte o persone non adempiano alle condizioni previste dal decreto di autorizzazione o comunque sconfinino dai limiti imposti.

Art. 56.

La concessione dell'autorizzazione può essere subordinata all'obbligo di fornire una cauzione intesa a garantire la effettiva corresponsione dei premi promessi.

In ogni caso la domanda di autorizzazione di concorsi ed operazioni a premio dev'essere accompagnata dalla bolletta comprovante il versamento alla Sezione di tesoreria provinciale della somma di L. 50, che non sarà restituita qualora il concorso o l'operazione non abbia esecuzione per qualsiasi motivo, e sarà invece imputata a sconto della tassa dovuta, qualora il concorso o l'operazione abbia effettivamente luogo.

Tale versamento non è richiesto per le operazioni esenti dalla tassa ai termini dell'art. 50.

Art. 57.

Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria può essere delegato ad intervenire nelle operazioni per l'assegnazione dei premi e per la vigilanza sulla regolarità delle operazioni stesse.

Art. 58.

Per i concorsi a premio di cui all'art. 44, primo comma, e le operazioni a premio di cui all'art. 44, secondo comma, quando non siano limitate ad una sola Provincia, nonchè per i concorsi e le operazioni a premi esenti da tassa, la domanda per ottenere l'autorizzazione, corredata dal piano dettagliato del concorso, o delle operazioni, dev'essere presentata al Ministero delle finanze.

Questo decide senz'altro in merito alla concessione dell'autorizzazione o al rigetto della domanda, sempre che trattasi di concorsi od operazioni non aventi fini commerciali.

Qualora si tratti invece di concorsi od operazioni aventi fini commerciali il Ministero delle finanze decide in merito alla concessione dell'autorizzazione od al rigetto della domanda previo concerto con il Ministero delle corporazioni, sentito il parere di un'apposita commissione interministeriale composta di almeno due rappresentanti del Ministero delle finanze e di almeno un rappresentante del Ministero delle corporazioni.

La costituzione della commissione deve risultare da un apposito decreto emesso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni e registrato alla Corte dei conti.

Nel concedere l'autorizzazione il Ministro per le finanze provvede anche alla liquidazione della tassa di lotteria o di licenza.

L'autorizzazione è concessa per ogni anno solare. Il decreto di autorizzazione viene consegnato a presentazione della quietanza comprovante il versamento della tassa alla Sezione di tesoreria provinciale.

Per quanto concerne la liquidazione della tassa è ammessa opposizione, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per le finanze.

Art. 59.

Per le operazioni a premio di cui all'art. 44, secondo comma, limitata ad una sola Provincia e che non abbiano fini commerciali, la domanda per ottenere l'autorizzazione corredata del piano dell'operazione, deve essere presentata all'Intendenza di finanza del luogo ove ha sede il richiedente. L'intendente provvede alla concessione dell'autorizzazione ed alla liquidazione della tassa dovuta.

Quando trattasi di operazioni a premio aventi scopi commerciali, l'intendente di finanza decide circa la concessione dell'autorizzazione od il rigetto della domanda previo concerto col Consiglio provinciale delle corporazioni competente per territorio, al quale spetta di pronunciarsi circa l'opportunità dell'autorizzazione nell'interesse del normale andamento del commercio.

Contro il provvedimento dell'intendente di finanza è ammesso ricorso al Ministro per le finanze che decide sentita la Commissione interministeriale sopra menzionata.

Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 60.

Il ricorso all'autorità giudiziaria contro la liquidazione della tassa è ammesso nel termine di tre mesi dalla notifica del provvedimento.

Il ricorso non è ammissibile se non sia stata pagata la tassa dovuta.

Art. 61.

La tassa liquidata con decreto del Ministro per le finanze o dell'intendente di finanza, che non sia stata pagata dalle parti, è riscossa coattivamente nelle forme e nei modi stabiliti per la riscossione delle tasse sugli affari, con obbligo solidale del pagamento della tassa stessa a carico di ciascuna ditta qualora essa sia dovuta cumulativamente da due o più ditte.

Art. 62.

E' vietato a chiunque di assumere o effettuare qualsiasi forma di pubblicità a favore di enti, società, ditte o persone per i concorsi e le operazioni a premio contemplati nel presente decreto prima che sia stato ritirato il decreto di autorizzazione e pagata la tassa relativa.

E' fatto obbligo a coloro che effettuano la pubblicità di citare gli estremi del decreto di autorizzazione.

TITOLO VI.

Ricevitorie e personale del lotto.

Art. 63.

Le ricevitorie del Regno sono distinte in 5 classi a seconda dell'aggio lordo medio dell'ultimo triennio:

sono di prima classe le ricevitorie con aggio lordo oltre L. 35.000;

sono di seconda classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 25.001 a L. 35.000;

sono di terza classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 15.001 a L. 25.000;

sono di quarta classe le ricevitorie con aggio lordo da L. 8001 a L. 15.000;

sono di quinta classe le ricevitorie con aggio lordo non superiore a L. 8000 e provvisoriamente tutte quelle di nuova istituzione.

La classificazione delle ricevitorie viene eseguita ogni tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge.

Art. 64.

Il Ministero delle finanze provvederà entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto-legge alla compilazione di un elenco delle ricevitorie del lotto esistenti al momento della attuazione del decreto-legge stesso, ripartito nelle cinque classi di cui all'articolo precedente.

E' in facoltà dell'Amministrazione di istituire nuove ricevitorie o di sopprimere quelle già esistenti.

Le ricevitorie di nuova istituzione verranno assegnate alla propria classe dopo il periodo di esperimento di un triennio.

Art. 65.

Il personale delle ricevitorie è costituito dai ricevitori e dagli aiuto ricevitori.

I ricevitori hanno la gestione delle ricevitorie; in mancanza di essi la gestione è affidata agli aiuto ricevitori.

Art. 66.

I commessi del lotto che hanno conseguito la nomina a commessi di carriera anteriormente alla pubblicazione del presente decreto-legge e che abbiano prestato servizio negli ultimi due anni assumono la qualifica di aiuto ricevitori.

I commessi che non si trovano nelle suddette condizioni saranno dichiarati decaduti.

Art. 67.

I ricevitori e gli aiuto ricevitori sono nominati con decreto del Ministro per le finanze e prestano giuramento dinanzi all'intendente di finanza della Provincia.

Art. 68.

I ricevitori verranno inquadrati la prima volta nella classe corrispondente a quella delle ricevitorie in base all'aggio lordo medio triennale della ricevitoria di cui sono titolari ed alla durata del servizio prestato in qualità di ricevitori, computato in ragione di L. 150 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo servizio.

Successivamente, qualora per effetto di incremento del giuoco, la ricevitoria venga, ai sensi del precedente articolo 63, assegnata ad una classe superiore, il titolare della ricevitoria stessa sarà assegnato alla classe stessa e seguirà l'ultimo iscritto nella classe.

Qualora si verifichi una diminuzione delle riscossioni la ricevitoria verrà assegnata alla corrispondente classe ed il titolare precederà nel ruolo i titolari nella classe stessa.

Il ruolo degli aiuti ricevitori viene formato in base all'anzianità di servizio di commesso di carriera ed ai vari titoli di merito posseduti da ciascuno di essi secondo i criteri di valutazione che saranno determinati dal regolamento.

Art. 69.

Gli aspiranti al posto di aiuto ricevitori vengono scelti fra tutti coloro che siano provvisti della licenza di scuola media inferiore ed abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

I prescelti debbono compiere un tirocinio per un periodo di tre mesi, presso le ricevitorie determinate dal Ministero e superare un esame pratico per conseguire la nomina di aiuto ricevitore.

Art. 70.

Gli intendenti di finanza, debbono, entro il mese di gennaio di ogni anno, compilare su apposito modello le note di qualifica per i ricevitori e per gli aiuto ricevitori che prestano servizio nelle ricevitorie della Provincia.

Le note debbono comprendere le notizie riguardanti l'attività e l'operosità dei ricevitori e degli aiuto ricevitori, l'osservanza dei loro doveri d'ufficio e della disciplina, nonchè il loro comportamento nella vita privata.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: *ottimo, buono, cattivo,* che debbono essere comunicate agli interessati.

Art. 71.

Nella prima parte del prospetto delle note informative annuali i ricevitori e gli aiuti ricevitori hanno facoltà di esporre le loro aspirazioni di carriera, indicando altresì l'ordine di preferenza delle sedi cui desiderano di essere assegnati in caso di nomina o promozione.

Art. 72.

Qualsiasi istanza dei ricevitori e degli aiuto ricevitori dev'essere esclusivamente inoltrata per via gerarchica.

Art. 73.

E' obbligatoria l'assunzione di un aiuto ricevitore nelle ricevitorie di terza classe; di due nelle ricevitorie di seconda classe e di tre nelle ricevitorie di prima classe.

I criteri per determinare la designazione, la retribuzione e la corresponsione degli assegni saranno indicati nel regolamento.

Per le ricevitorie di quarta e quinta classe il ricevitore deve indicare il nome di un coadiutore che lo possa sostituire in caso di bisogno.

Art. 74.

All'infuori del personale di carriera nessun altro può prestare servizio nelle ricevitorie.

La eventuale assunzione di commessi avventizi dev'essere autorizzata dall'Intendenza di finanza e potrà essere consentita solo nel caso in cui non vi siano nella Provincia aiuto ricevitori disposti a prestare servizio.

Art. 75.

Presso il Ministero delle finanze è costituito un Consiglio di amministrazione per le nomine e per le promozioni dei ricevitori e degli aiuto ricevitori.

Il Consiglio è presieduto dal capo dell'Ufficio centrale dal quale dipende il servizio del Lotto e composto dal direttore capo della Divisione lotto, da un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore al 7° e dal fiduciario nazionale dell'Associazione nazionale fascista addetti aziende industriali dello Stato che inquadra il personale delle ricevitorie del lotto. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale quella del presidente. Le funzioni di segretario saranno esercitate da un funzionario del gruppo *A* della Divisione lotto di grado non inferiore al 9°. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le finanze, il quale vi appone il visto indicando eventualmente quali deliberazioni non approvi.

Art. 76.

Le ricevitorie vacanti sono conferite a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, con decreto Ministeriale, ai ricevitori ed agli aiuto ricevitori che nel triennio anteriore abbiano conseguito almeno due qualifiche di ottimo ed una di buono.

Le ricevitorie di prima classe vengono conferite ai ricevitori titolari delle ricevitorie di prima classe o in mancanza a quelli titolari di ricevitorie di seconda classe, secondo l'ordine del ruolo, di cui all'art. 68;

quelle di seconda classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di seconda classe o in mancanza a quelli titolari di ricevitorie di terza classe secondo l'ordine di cui all'art. 68;

quelle di terza classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di terza classe o in mancanza a quelli titolari di ricevitorie di quarta classe secondo l'ordine del ruolo;

quelle di quarta classe ai ricevitori titolari di ricevitorie di quinta classe o in mancanza agli aiuto ricevitori del Regno;

quelle di quinta classe per metà agli aiuto ricevitori del Regno e per l'altra metà agli aiuto ricevitori della Provincia con preferenza a quelli che abbiano tenuto lodevolmente la gestione temporanea di una ricevitoria, ed in caso di pari merito, agli aiuto ricevitori residenti nel Comune ove ha sede la ricevitoria.

Qualora non sia possibile conferire la metà delle ricevitorie vacanti di quinta classe agli aiuto ricevitori del Regno verranno conferite agli aiuto ricevitori della Provincia e viceversa.

La gestione delle ricevitorie di nuova istituzione è affidata agli aiuto ricevitori residenti nella Provincia dove hanno sede le ricevitorie, secondo l'ordine di ruolo.

Art. 77.

I ricevitori e gli aiuti ricevitori che rinunziano per qualsiasi ragione alla ricevitoria conferita in seguito a promozione non potranno essere scrutinati per la nomina o promozione ad altra ricevitoria per il periodo di un anno, se la residenza conferita non è tra quelle da essi designate nelle note di qualifica annuale e per il periodo di due anni per gli altri casi.

Art. 78.

I ricevitori non possono essere scrutinati per il conferimento di altra ricevitoria se non sia trascorso almeno un biennio dalla data del decreto Ministeriale col quale sono stati nominati o promossi.

Art. 79.

Il Ministero delle finanze può trasferire d'ufficio il ricevitore del lotto da una ricevitoria ad un'altra per esigenze di servizio a condizione che la differenza di aggio nell'ultimo esercizio finanziario della ricevitoria da conferire, al netto

delle ritenute non sia superiore al 10 per cento dell'aggio medio triennale della ricevitoria di cui il medesimo è titolare.

Può altresì trasferire per motivi disciplinari a condizione che l'aggio della ricevitoria da conferire sia inferiore all'aggio medio triennale della ricevitoria di cui il ricevitore stesso è titolare.

Non sono ammissibili trasferimenti su domanda, salvo il caso in cui il ricevitore non richieda il trasferimento ad altra ricevitoria di aggio inferiore al netto delle ritenute di almeno il 10% dell'aggio medio triennale della ricevitoria di cui è titolare.

Detto ricevitore non potrà ottenere l'assegnazione ad altra ricevitoria, nè per promozione nè per altra ragione per il periodo di tre anni.

Su domanda degli interessati è ammesso il cambio reciproco di ricevitoria, purchè la differenza di aggio, al netto delle ritenute nell'ultimo esercizio finanziario non sia superiore al 10%.

In tutti i casi suindicati le ricevitorie debbono appartenere alla stessa classe.

Art. 80.

I ricevitori e gli aiuto ricevitori incaricati della gestione hanno l'obbligo di prestare personalmente la loro opera nelle ricevitorie cui sono preposti.

Essi debbono risiedere nella località in cui ha sede la ricevitoria. Tuttavia l'intendente di finanza, può per giustificati motivi e sempre quando non ne derivi pregiudizio al servizio autorizzarli a dimorare in località vicina.

Art. 81.

Gli aiuti ricevitori che senza giustificato motivo non assumono servizio nella ricevitoria loro assegnata possono essere radiati dal ruolo con decreto del Ministro per le finanze su proposta del Consiglio di amministrazione.

Art. 82.

La gestione temporanea delle ricevitorie vacanti è affidata all'aiuto ricevitore più anziano che presta servizio nella ricevitoria.

Per le ricevitorie non provviste di aiuto ricevitore la gestione è affidata agli aiuto ricevitori di altra ricevitoria della Provincia e in mancanza al coadiutore designato dal ricevitore.

Il trattamento economico degli aiuto ricevitori che hanno la gestione delle ricevitorie è determinato dal regolamento.

Art. 83.

L'intendente di finanza può accordare ai ricevitori del lotto un mese all'anno di congedo ordinario ed il Ministero può accordare, su domanda e per giusti motivi, un secondo mese di congedo straordinario.

L'intendente di finanza può inoltre accordare agli aiuto ricevitori del lotto un congedo di giorni 15 all'anno sempre che abbiano prestato servizio presso la stessa ricevitoria per un anno consecutivo.

Art. 84.

Il Ministero può consentire ai ricevitori l'assenza dal servizio per causa di provata infermità per il periodo massimo di un anno.

L'assenza per infermità può essere disposta anche d'ufficio per lo stesso periodo di un anno.

Durante tale periodo di assenza i ricevitori non possono conseguire alcuna promozione.

Può essere altresì consentito ai ricevitori l'assenza dal servizio anche per giustificati motivi di famiglia, sempre per il periodo massimo di un anno, ma durante tale assenza essi non hanno diritto alla percezione dell'aggio, nè potranno conseguire alcuna promozione per un periodo doppio della durata dell'assenza col minimo di un anno.

L'assenza per motivi di famiglia può essere negata o revocata.

Il ricevitore chiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo fino al massimo di 4 mesi; per il tempo eccedente tale periodo è considerato assente.

Per i ricevitori sotto le armi in tempo di guerra si provvede con disposizioni speciali.

I ricevitori che non riprendono servizio alla scadenza del termine stabilito sono dispensati dal servizio.

Art. 85.

Durante l'assenza del titolare della ricevitoria per qualsiasi motivo la gestione della ricevitoria stessa è affidata all'aiuto ricevitore più anziano o in mancanza al coadiutore.

Se l'assenza è determinata per congedo annuale anche straordinario, per richiamo alle armi in servizio temporaneo o per motivi di salute, l'aiuto ricevitore eserciterà la gestione per conto del titolare e sotto la di lui responsabilità.

L'aiuto ricevitore avrà diritto soltanto alla retribuzione mensile stabilita nel caso in cui gestisca la ricevitoria durante il congedo del titolare o per richiamo dello stesso alle armi fino al limite massimo di due mesi, restando quindi l'aggio di riscossione esclusivamente a favore del ricevitore.

Egli avrà invece diritto alla metà dell'aggio netto, oltre il compenso mensile stabilito qualora gestisca la ricevitoria per l'assenza del titolare determinata da motivi di salute o da richiamo in servizio militare oltre il periodo di mesi 2, restando tutta la restante parte dell'aggio a favore del ricevitore al quale faranno carico le spese per la ricevitoria.

Qualora l'assenza del titolare sia determinata da motivi di famiglia l'aiuto ricevitore gestisce la ricevitoria sotto la sua personale responsabilità; è tenuto a prestare eventuale cauzione o ad acquistare in contanti i bollettari e farà proprio l'intero aggio della riscossione, rimanendo a suo carico tutte le spese di gestione della ricevitoria.

Per le ricevitorie sprovviste di aiuto ricevitore la gestione sarà affidata ad un aiuto ricevitore designato dall'Intendente.

Art. 86.

Nel giorno di martedì di ciascuna settimana i ricevitori debbono versare integralmente tutta la somma delle riscossioni della estrazione della settimana precedente, fatta deduzione soltanto delle somme pagate per le vincite e dello acconto d'aggio loro spettante.

Il versamento non effettuato in detto giorno dà luogo a provvedimenti disciplinari per ritardato versamento.

Il versamento non effettuato entro il giorno di giovedì costituisce reato di peculato ai sensi del Codice penale.

I vaglia postali per la rimessa delle riscossioni settimanali del lotto alle Sezioni di tesoreria provinciale sono dichiarati in franchigia.

Art. 87.

I ricevitori del lotto e gli aiuto ricevitori quando hanno la gestione di una ricevitoria sono considerati come incaricati di un pubblico servizio ad ogni effetto.

Essi rispondono inoltre della regolarità della gestione in via disciplinare ed amministrativa anche per l'opera del personale che presti servizio nella ricevitoria, salvo rivalsa verso i responsabili materiali.

Art. 88.

Le funzioni di ricevitore sono incompatibili con qualsiasi impiego pubblico o privato.

L'Amministrazione può consentire lo svolgimento di altra attività che sia compatibile con la gestione della ricevitoria, sempre quando quest'ultima non abbia a risentire danno alcuno.

Art. 89.

I ricevitori sono retribuiti con aggio graduale sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario determinato nella misura seguente:

sulle prime L. 10.000	20%
da L. 10.001 a L. 20.000	15%
da L. 20.001 a L. 30.000	13%
da L. 30.001 a L. 40.000	11%
da L. 40.001 a L. 50.000	9%
da L. 50.001 a L. 100.000	7%
oltre L. 100.000	5%

L'aggio dei ricevitori determinato secondo la presente tabella, nonchè secondo i criteri stabiliti dal successivo art. 94, è soggetto alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, e agli aumenti previsti dai Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033. E' mantenuto fermo a favore dei ricevitori provvisti di aggio lordo non superiore a L. 20.300 il supplemento di aggio concesso con la legge 7 aprile 1921, numero 569.

Art. 90.

L'aggio di riscossione viene corrisposto anche sulle somme rimborsate ai giocatori in seguito ad annullamento dovuto a cause fortuite o di forza maggiore sempre quando sia da escludersi il dolo, la colpa od anche la semplice negligenza del ricevitore.

Art. 91.

Quando l'aggio lordo di una ricevitoria risulti inferiore a L. 3000 viene concesso al termine di ogni esercizio finanziario un supplemento fino a raggiungere la detta somma.

Art. 92.

Per le ricevitorie provenienti dalla conversione di collettorie preesistenti o istituite dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge nei Comuni di non oltre 10.000 abitanti l'aggio sulle somme riscosse nell'esercizio finanziario viene determinato nella misura seguente per il periodo di esperimento triennale:

sulle prime L. 10.000	10%
da L. 10.001 a L. 20.000	8%
da L. 20.001 a L. 30.000	7%
da L. 30.001 a L. 40.000	6%
oltre L. 40.000	5%

Cessato il periodo di esperimento l'aggio sarà determinato in base alla tabella di cui all'art. 89.

Art. 93.

L'aggio complessivo corrisposto ai ricevitori non è soggetto a sequestro o pignoramento, tranne che nei casi seguenti:

1° per causa di alimenti dovuti per legge fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto;

2° per debiti verso lo Stato ed il Fondo di previdenza a causa di servizio o per somme dovute a titolo di imposte o tasse fino alla concorrenza di un quinto valutato al netto;

3° per tasse o per imposte dovute ai Comuni o ad altri Enti pubblici autorizzati ad imporre tributi fino alla concorrenza di un ottavo valutato al netto.

Il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 2 e 3 non può colpire una quota maggiore del quarto dell'aggio valutato al netto e il pignoramento ed il sequestro per il simultaneo concorso delle cause indicate ai numeri 1, 2 e 3 non può colpire una quota maggiore ai due quinti dell'aggio valutato al netto.

L'aggio non è cedibile salvo che si tratti di saldo aggio.

Art. 94.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta per imposta di ricchezza mobile, delle riduzioni previste dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e dal R. decreto 14 aprile 1934, n. 561; degli aumenti concessi coi Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033; della ritenuta prevista dal R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 866, e di quella stabilita a favore del Fondo di previdenza, ed infine di qualsiasi altra ritenuta obbligatoria che venisse imposta, le spese di esercizio delle ricevitorie per affitto del locale, retribuzioni al personale ed altro viene ragguagliata:

a) alla metà dell'aggio per le ricevitorie poste nella città con popolazione superiore ai 200.000 abitanti;

b) ai due quinti dell'aggio stesso per tutte le altre ricevitorie.

Art. 95.

Tutte le spese di gestione delle ricevitorie sono a carico dei ricevitori comprese quelle per il personale, per l'affitto e arredamento del locale.

Per le ricevitorie dei capoluoghi di Provincia l'Amministrazione del lotto può provvedere direttamente all'affitto del locale, trattenendo ratealmente l'importo dell'affitto sull'aggio dovuto ai ricevitori prelevando gli occorrenti fondi dal Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

Art. 96.

Le ricevitorie del lotto debbono essere arredate in modo decoroso.

All'arredamento delle ricevitorie poste nei capoluoghi di Provincia e nelle altre città più importanti può provvedere direttamente l'Amministrazione del lotto, ritenendo, con le norme che saranno stabilite dal regolamento una quota mensile sull'aggio dovuto ai ricevitori, prelevando le somme occorrenti dal Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto.

Art. 97.

Ai ricevitori del lotto, al coniuge ai figli minori ed alle figlie nubili anche se maggiorenni ed ai genitori, conviventi ed a carico, che debbono raggiungere la sede della ricevitoria conferita per trasferimento o per promozione, è concesso il rimborso delle spese di viaggio e del trasporto delle masserizie.

La liquidazione di rimborso è fatta dalle Intendenze di finanza in base ai documenti ferroviari esclusa qualsiasi altra prova.

Non spetta alcun rimborso di spesa di viaggio ai ricevitori di prima nomina ed ai ricevitori trasferiti su loro richiesta.

Art. 98.

E' in facoltà dell'Amministrazione di accordare non più di otto biglietti di viaggio di corsa semplice di concessione C sulle Ferrovie dello Stato ai ricevitori che abbiano la gestione personale di una ricevitoria e alle persone di loro famiglia conviventi ed a carico.

Col regolamento saranno fissate le norme e condizioni per la concessione suindicata.

Art. 99.

I ricevitori contribuiscono al Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto con una ritenuta generale sul rispettivo aggio netto nella seguente misura:

dell'8% le ricevitorie di 1ª classe;
del 7% le ricevitorie di 2ª classe;
del 6% le ricevitorie di 3ª classe;
del 5% le ricevitorie di 4ª e 5ª classe.

Art. 100.

Il settimo dell'aggio netto liquidato e calcolato a sensi del precedente art. 94 a ciascuna ricevitoria del lotto viene attribuita alla Cassa Sovvenzioni per gli impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione di cui all'art. 9 della legge 22 luglio 1906, n. 623, trasferita ai termini del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614, nell'opera di previdenza a favore del personale civile e militare dello Stato.

La suddetta ritenuta non si applica sulle prime 5 mila lire d'aggio lordo di ogni ricevitoria.

Agli effetti di questa disposizione le gestioni di ciascun ricevitore inferiori ad un anno, sono ragguagliate ad un anno intero.

Art. 101.

I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti al personale del lotto sono:

Per i ricevitori:

1) la censura;
2) la riduzione dell'aggio;
3) la sospensione dal servizio con privazione dell'aggio;
4) la revoca;
5) la destituzione;

Per gli aiuto ricevitori:

1) la censura;
2) il ritardo nella promozione a ricevitore;
3) la sospensione;
4) la revoca.

Art. 102.

Le modalità ed il procedimento per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari sono determinati dal regolamento.

TITOLO VII.

Cauzioni.

Art. 103.

I ricevitori prestano cauzione in rendita pubblica dello Stato, in titoli equiparati o con deposito in numerario in misura proporzionale all'entità delle riscossioni delle ricevitorie di cui sono titolari e nel modo ed agli effetti determinati dal regolamento.

I ricevitori possono tuttavia chiedere, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, di essere esonerati dall'obbligo di prestare la cauzione e lo svincolo di quella prestata.

A tal uopo viene costituito un apposito fondo destinato a garantire la gestione dei ricevitori senza cauzione e ad assicurare all'Erario il recupero degli eventuali debiti della gestione stessa.

Art. 104.

Il fondo di garanzia di cui all'articolo precedente sarà costituito ed alimentato con una ritenuta del 0,75% sull'aggio lordo percepito sia dai ricevitori, ai quali su loro richiesta sia stata restituita la cauzione già prestata, sia da quelli che chiedono di non versarla, nonchè dagli interessi derivanti dall'impiego delle somme che ad esso fondo affluiscono.

Dal fondo di previdenza dei ricevitori del lotto sarà prelevata una volta tanto la somma di L. 500.000 per la costituzione del Fondo di garanzia di una riserva destinata ad assicurare la copertura degli eventuali debiti dei gestori particolarmente all'inizio della costituzione del Fondo di garanzia.

Quest'ultimo garantisce le gestioni sprovviste di cauzione.

Lo svincolo delle cauzioni dovrà avvenire gradualmente a cominciare da quelle di proprietà di terzi e su conforme parere del Consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII.

Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto

Art. 105.

Il Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, ed al regolamento approvato con R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, è costituito in ente morale, che sarà disciplinato da apposito statuto da approvarsi con decreto Reale.

Art. 106.

All'Ente sono iscritti tutti i ricevitori del lotto e gli aiuto ricevitori che hanno la gestione di una ricevitoria.

Essi contribuiscono con una ritenuta generale sull'aggio rispettivo nel modo stabilito dall'art. 99.

Al Fondo sono pure devolute le multe inflitte per mancanza di lieve entità ai ricevitori e agli aiuto ricevitori nonchè le riduzioni d'aggio applicate per motivi disciplinari, le somme ricavate dalla vendita delle matrici dei bollettari del lotto, gli interessi del patrimonio costituenti il fondo e tutti gli altri proventi eventuali.

Art. 107.

L'Ente provvede:

1° a corrispondere assegni vitalizi:

a) ai ricevitori collocati a riposo per avanzata età o per non idoneità al servizio;

b) alle vedove ed agli orfani dei ricevitori deceduti in servizio o in pensione (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni);

2° a corrispondere assegni straordinari (sussidi) sempre che le condizioni del Fondo lo consentano;

3° ad amministrare il fondo di garanzia costituito ai sensi degli articoli 103 e 104.

Art. 108.

L'Ente è amministrato da un apposito Consiglio d'amministrazione.

Art. 109.

Nel regolamento saranno determinate le misure degli assegni, di cui all'art. 107 e dei requisiti per fruirne.

TITOLO IX.

Sanzioni.

Art. 110.

Nessuno sotto qualsiasi titolo può ricevere o far ricevere giuoco sul lotto pubblico, senza essere autorizzato dall'Amministrazione.

Il contravventore è punito coll'ammenda da L. 100 a lire 500.

Art. 111.

E' proibito vendere o esporre in vendita biglietti del lotto pubblico fuori del luogo destinato all'esercizio del lotto stesso.

Il trasgressore è soggetto alla pena pecunaria da L. 50 a L. 100.

Art. 112.

Per inosservanza delle condizioni o di alcune soltanto di esse imposte nel decreto di autorizzazione della lotteria o tombola o per la vendita delle cartelle in Comuni non compresi nell'autorizzazione, si applica la pena pecuniaria da L. 500 a L. 2000.

Art. 113.

E' proibito come violazione del monopolio dello Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

Agli effetti della precedente disposizione s'intende proibito qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in danaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° è punito con la reclusione da uno a otto mesi e con la multa da L. 1000 a L. 5000.

Nel caso di abitualità o professionalità nel reato, alla libertà vigilata può essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione del lotto clandestino, è punito soltanto con la multa da L. 100 a L. 200.

Art. 114.

E' proibita qualsiasi operazione di lotteria, comunque denominata, in cui si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in denaro o in beni mobili od immobili da una estrazione a sorte, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte.

Colui che viola la suddetta disposizione è punito con la multa da L. 1000 a L. 5000.

Se il premio è di valore rilevante la pena è raddoppiata.

Il giuocatore, quando non è concorso nella impresa o nella organizzazione delle operazioni suddette, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 200.

Art. 115.

Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 113 e 114, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli ed i biglietti, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 3000.

Art. 116.

E' vietata qualunque operazione che nei modi o nelle forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nel Regno, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto la cessione fatta mediante emissioni di titoli complessivi riferentisi a più prestiti, quanto la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per esse stabiliti. Si intendono altresì vietate le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsiasi natura e provenienza.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi 1° e 2° è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Se il premio è di valore rilevante la pena è raddoppiata.

Art. 117.

E' proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o più numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

Colui che offre la riffa è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Se l'oggetto della riffa è di valore rilevante ovvero se l'offerta è clandestina, la pena è aumentata.

Art. 118.

E' proibita la vendita, la distribuzione o l'acquisto nel territorio di Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorchè i premi rappresentino rimborso di capitali o pagamento di interessi.

E' proibito ugualmente di raccogliere sottoscrizioni per le lotterie e per i prestiti anzidetti, o di partecipare in qualsiasi maniera alle sottoscrizioni stesse.

Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo è punito con l'ammenda da L. 1000 a L. 10.000.

Art. 119.

Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 116, 117 e 118 anche con la semplice indicazione del luogo dove si vendono i biglietti di lotteria ed i titoli di prestiti a premi, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 3000.

Art. 120.

Le pene prevedute negli articoli precedenti sono aumentate se il reato è commesso col mezzo della stampa.

Art. 121.

Il giuocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle e numeri, quando non è concorso nella impresa e nella organizzazione della lotteria e dei prestiti suddetti è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 200.

Art. 122.

Quando in uno degli esercizi pubblici contemplati nell'articolo 86 della legge, testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla pubblica sicurezza sia commesso uno dei reati indicati negli articoli precedenti, può essere ordinata la chiusura dell'esercizio medesimo a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite da questa o da altre leggi.

Art. 123.

I ricevitori del lotto e gli aiuto ricevitori i quali si siano resi colpevoli di uno dei delitti previsti nel presente titolo, incorrono nella destituzione o nella revoca.

Art. 124.

Chiunque promuove od organizza concorsi od operazioni a premio contemplati dagli articoli 43, 47 e 48 senza avere ottenuta la prescritta autorizzazione o senza aver pagato la relativa tassa, è punito con l'ammenda da L. 300 a L. 2000.

Chi senza essere concorso nella organizzazione, vende od espone in vendita i prodotti oggetto del concorso o della operazione a premio, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500.

Per la violazione della disposizione dell'art. 62 si applica la pena pecuniaria da L. 50 a L. 500.

Art. 125.

Sul prodotto netto delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie inflitte in applicazione di questo decreto-legge, si continuerà a prelevare la quota stabilita dal Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, salvo le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del 10 per cento.

Art. 126.

Sono abrogate tutte le disposizioni esistenti in materia di lotto e lotterie all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 127.

Il presente decreto-legge andrà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1939.

Art. 128.

Fermo l'obbligo della compilazione annuale delle note informative, nel primo triennio dell'applicazione del presente decreto-legge e agli effetti del conferimento delle ricevitorie vacanti di cui all'art. 76 sarà redatto un rapporto informativo, su richiesta del Ministero, nei riguardi dei ricevitori ed aiuto ricevitori dalla Intendenza di finanza delle provincie nelle quali i medesimi hanno prestato servizio negli ultimi due anni.

Art. 129.

I commessi tirocinanti che abbiano almeno un anno di servizio in tale qualità all'entrata in vigore del presente decreto potranno essere ammessi a partecipare al concorso di aiuto ricevitori di cui all'art. 69 anche se abbiano superato i limiti di età previsti dall'articolo stesso.

Art. 130.

I ricevitori che non hanno la gestione personale da oltre un anno della ricevitoria di cui sono titolari potranno essere collocati a riposo d'ufficio anche se non abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti.

Art. 131.

E' in facoltà dell'Amministrazione di conservare il gerente ai ricevitori che ne siano stati regolarmente autorizzati prima della pubblicazione del presente decreto purchè il gerente rivesta la qualifica di aiuto ricevitore.

Art. 132.

Le ricevitorie da istituire nella Sardegna saranno conferite ai ricevitori con gestione personale che ne facciano richiesta, secondo l'ordine di ruolo, ed in mancanza verranno conferite in esperimento per il periodo di tre anni agli aiuto ricevitori che abbiano tenuto lodevolmente la gestione di una ricevitoria del Regno.

I posti di aiuto ricevitore presso le suddette ricevitorie saranno riservati esclusivamente ai concorrenti residenti in Sardegna che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 69 del presente decreto.

Art. 133.

Fino a quando non sarà nominato il Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto » previsto dall'art. 105 del presente decreto-legge, le funzioni di esso saranno esercitate dalla Commissione centrale del lotto, stabilita dall'art. 47 del testo unico delle leggi sul lotto, approvato col R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456.

Art. 134.

Le disposizioni del presente decreto-legge per i servizi amministrativi avranno applicazione in tutte le Intendenze.

L'istituzione dell'Archivio segreto presso le Intendenze che non ne sono attualmente provviste, verrà, fino a nuova disposizione, limitata alle seguenti: Alessandria, Aquila, Avellino, Bergamo, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Cosenza, Cremona, Fiume, La Spezia, Nuoro, Perugia, Pescara, Piacenza, Pola, Potenza, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Savona, Sassari, Siracusa, Terni, Treviso, Udine, Vercelli.

Le Intendenze presso le quali funziona l'Archivio segreto, e che non siano sedi di estrazione, provvedono ai servizi di ragioneria per l'emissione degli ordini diretti di pagamento delle vincite per importo eccedente la competenza dei ricevitori del lotto o che comunque non vengano da questi pagate per mancanza di disponibilità o per dubbi sulla regolarità delle vincite stesse.

Tutti gli altri servizi di ragioneria, di riscontro e di magazzino saranno espletati dalle Intendenze, sedi di estrazioni.

La estensione dei servizi di cui ai due commi precedenti ad altre Intendenze sarà disposta successivamente con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 135.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà stabilito a quale Archivio segreto le ricevitorie del lotto del Regno dovranno consegnare le matrici del giuoco prima della estrazione.

Art. 136.

Alle tabelle del personale della carriera di ragioneria e degli ufficiali di ragioneria delle Intendenze di finanza annesse al R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1120, integrate ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, del R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, sono sostituite le tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, viste, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, foglio 90. — MANCINI

TABELLA A.

Carriera di ragioniere delle Intendenze di finanza (gruppo B)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
6°	Ispettori superiori	6
7°	Direttori di ragioneria	79
8°	Ragionieri capi	95
9°	Primi ragionieri	169
10°	Ragionieri	184
11°	Vice ragionieri	
		533 (*a*)

(*a*) Di cui 97 dei vari gradi inferiori al 6° possono essere adibiti ai servizi della Ragioneria generale dello Stato, a quelli contabili della Milizia nazionale forestale, nonchè a quelli delle Ragionerie coloniali.

TABELLA B.

Carriera degli ufficiali di ragioneria (gruppo C)

Grado	Denominazione	Numero dei posti
9°	Ufficiali capi	24
10°	Ufficiali principali	72
11°	Primi ufficiali	120
12°	Ufficiali	216
13°	Alunni	48
		480 (*a*)

(*a*) Compreso il personale per i servizi coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934.
Riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti il R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003, e successive modificazioni, nonchè il R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222, e successive modificazioni, concernenti la disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro;

Visto il R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, convertito in legge con la legge 26 maggio 1932, n. 740, relativo alla costituzione dei fondi per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere al riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro,

Udito il Comitato corporativo centrale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

LIMITI DI APPLICAZIONE.

Art. 1.

Il collocamento dei lavoratori è funzione pubblica nell'interesse della produzione nazionale e dello Stato. Il relativo servizio è delegato alle competenti Associazioni professionali dei lavoratori e viene da queste attuato per mezzo dei propri organi territoriali. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle corporazioni, che la esercita per mezzo dell'Ispettorato corporativo.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 9 aprile 1931, n. 358, per la disciplina e lo sviluppo delle migrazioni e della colonizzazione, ed alle disposizioni speciali in vigore relative al collocamento della gente di mare e dei lavoratori dei porti, nonchè all'assunzione del personale dipendente dai titolari degli uffici secondari e delle ricevitorie postali e telegrafiche.

I collocatori nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali.

Art. 2.

Nei casi nei quali sia ritenuto opportuno, la Commissione centrale per il collocamento, di cui all'art. 12, potrà deliberare che il servizio del collocamento per tutte le categorie dei lavoratori o per parte di esse, sia affidato ad una delle Associazioni professionali che sarà indicata dalla stessa Commissione centrale.

Art. 3.

Ove per soddisfare peculiari esigenze della produzione o del lavoro, si ravvisi, per determinate categorie di lavoratori, la necessità di organizzare il servizio del collocamento a carattere interprovinciale o nazionale, la Commissione centrale per il collocamento di cui all'art. 12 potrà consentire che l'avviamento al lavoro degli appartenenti a tali categorie sia fatto presso le sedi delle Federazioni nazionali fasciste di categoria.

DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO E OBBLIGHI RELATIVI.

Art. 4.

Salve le eccezioni che potranno essere stabilite con decreto del Ministro per le corporazioni, sentite le amministrazioni dello Stato interessate e la Commissione centrale per il collocamento di cui all'art. 12, l'obbligo dell'avviamento al lavoro per il tramite degli uffici istituiti dalle Associazioni professionali per il servizio del collocamento, sussiste indistintamente per tutti i lavoratori compresi gli apprendisti.

E' vietato il mediatorato anche gratuito.

Art. 5.

Fatta eccezione per le categorie indicate al secondo comma dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1935, n. 112, ed escluso il personale impiegatizio non di ruolo o comunque non stabile dipendente dalle pubbliche amministrazioni o dagli enti a carattere pubblico sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, i datori di lavoro, ivi compresi le Amministrazioni dello Stato anche se aventi ordinamento autonomo e gli enti ed istituti di diritto pubblico, sono tenuti ad assumere i lavoratori di cui al precedente art. 4, per il tramite degli uffici di collocamento istituiti dalle Associazioni professionali. Per le assunzioni delle varie categorie di personale statale sono inoltre sentite le organizzazioni che le inquadrano.

La richiesta degli operai è di regola numerica.

Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentita la Commissione centrale per il collocamento di cui all'art. 12, saranno fissate le qualificazioni e le specializzazioni per le quali, nell'interesse della produzione, è consentita al datore di lavoro la richiesta nominativa.

E' data facoltà peraltro, ai datori di lavoro, di assumere direttamente la mano d'opera in tutti quei casi in cui tale assunzione sia determinata dalla necessità di evitare danni alle persone o alle materie prime o agli impianti, o di assicurare la continuità del lavoro. L'esercizio della facoltà predetta, quando il lavoro o la prestazione che ha dato luogo all'assunzione diretta di cui sopra abbia una durata superiore a tre giorni, è subordinato all'obbligo da parte dei datori di lavoro di dare comunicazione delle assunzioni effettuate, indicandone i motivi, all'ufficio di collocamento competente.

Art. 6.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la libera scelta, a parità di requisiti e di condizioni, nell'avviamento al lavoro sarà possibilmente data la preferenza ai lavoratori della località nella quale il lavoro si svolge.

La Commissione centrale per il collocamento di cui all'articolo 12, potrà stabilire particolari limitazioni alla disposizione precedente per i lavori agricoli, le opere pubbliche e le altre forme di attività per le quali siano da essa ritenute opportune, nell'interesse della produzione.

Art. 7.

I datori di lavoro devono denunciare, entro cinque giorni ai competenti uffici di collocamento, il nome e la qualifica dei lavoratori che per qualunque motivo essi abbiano licenziato o che per qualunque causa abbiano cessato dal lavoro.

Eguale obbligo ha il datore di lavoro nei casi di sospensione del lavoro per un periodo superiore a giorni quindici.

Salve diverse pattuizioni dei contratti collettivi di lavoro, i datori di lavoro dell'agricoltura non sono tenuti alla denunzia di cui ai precedenti commi quando si tratti di braccianti avventizi o di lavoratori semifissi.

Se per ragioni tecniche o per eventi straordinari, il lavoro viene sospeso per un periodo non superiore ad un mese o se, per la natura stessa della produzione, sono necessari cicli stagionali o comunque periodici di lavoro e di riposo, i datori di lavoro non sono tenuti a fare le denunzie di cui al presente articolo ed i lavoratori non sono obbligati a fare agli uffici di collocamento le richieste di iscrizione e le denuncie prescritte dal successivo art. 8, sempre che non intervenga il licenziamento. I lavoratori hanno tuttavia la facoltà di iscriversi agli uffici di collocamento.

Art. 8.

I lavoratori debbono iscriversi nelle liste dell'ufficio di collocamento della circoscrizione in cui hanno la propria residenza e competente per categoria professionale o per genere di produzione. L'iscrizione nelle liste deve essere eseguita dall'ufficio di collocamento secondo l'ordine di presentazione della richiesta.

I lavoratori sono tenuti inoltre a denunziare all'ufficio di collocamento predetto, entro cinque giorni da quello in cui hanno cessato di essere occupati, l'avvenuta cessazione di lavoro.

Art. 9.

Le richieste di iscrizione prescritte per i lavoratori dall'art. 8 e le denuncie di cessazione di lavoro prescritte per i datori di lavoro dall'art. 7 e per i lavoratori dall'art. 8, possono essere fatte verbalmente o con lettera raccomandata.

L'avviamento al lavoro deve risultare da comunicazione scritta al datore di lavoro da parte del competente ufficio di collocamento.

Contro i provvedimenti degli uffici di collocamento i datori di lavoro ed i lavoratori hanno facoltà di ricorrere al Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 10.

I collocatori sono tenuti a soddisfare le richieste dei datori di lavoro con lavoratori della qualifica professionale in esse indicata.

A pari capacità professionale sono titoli preferenziali per l'avviamento al lavoro: lo stato di bisogno della famiglia del lavoratore; la prole a carico e il numero di essa; l'anzianità di disoccupazione; l'iscrizione ai Sindacati; l'iscrizione al P.N.F.; le benemerenze di guerra o per la causa della Rivoluzione; la qualità di rimpatriato, limitatamente alla prima occupazione.

Debbono, inoltre, essere tenuti in considerazione i dati relativi all'orientamento ed all'istruzione professionale, in conformità delle leggi, dei regolamenti, delle norme corporative e dei contratti collettivi di lavoro.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di richiesta nominativa.

Per l'assunzione degli apprendisti si applicano le disposizioni di cui al R. decreto-legge 21 settembre 1938-XVI, numero 1906.

Art. 11.

Nei casi di prima assunzione al lavoro, gli uffici di collocamento avranno cura di accertare che sussistano le condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni di legge relative al lavoro delle donne e dei fanciulli.

VIGILANZA.

Art. 12.

Presso il Ministero delle corporazioni è costituita la Commissione centrale per il collocamento. Spetta alla Commissione di dare le direttive generali di ordine organizzativo, tecnico ed amministrativo per assicurare l'indirizzo unitario del collocamento ed il coordinamento di esso con le migrazioni nell'interno e nei territori dell'Impero e con le emigrazioni all'estero.

La Commissione è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni ed è composta:

1° di un rappresentante del Segretario del Partito Nazionale Fascista;

2° di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno;

3° di un rappresentante del Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione;

4° di un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori;

5° del direttore generale e del direttore capo divisione competenti del Ministero delle corporazioni;

6° di un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario di gruppo *A* del Ministero delle corporazioni di grado non inferiore al 9°.

Art. 13.

Il Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni, sovraintende agli uffici di collocamento e provvede al coordinamento della loro azione nell'ambito della Provincia secondo le direttive impartite dalla Commissione centrale per il collocamento.

FINANZIAMENTO.

Art. 14.

Per provvedere alle spese per il funzionamento del servizio del collocamento è costituito un apposito fondo, al quale contribuiscono le Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale nella misura che sarà stabilita dal Ministro per le corporazioni sentita la Commissione centrale per il collocamento, e per l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, sentito altresì il Ministro per le finanze.

La gestione del fondo per il servizio del collocamento è sottoposta al controllo del Ministero delle corporazioni, che lo esercita, sentita la Commissione centrale per il collocamento, mediante l'esame e l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi predisposti da ciascuna Confederazione per i servizi del collocamento di propria competenza, in allegato al bilancio confederale, nel quale le entrate e le spese relative costituiranno una partita di giro.

PENALITÀ.

Art. 15.

Chiunque compia un atto di mediazione in violazione delle norme del presente decreto è punito con la multa fino a L. 5000. Nei casi di maggiore gravità, o quando l'atto di mediazione sia stato compiuto a scopo di lucro, si applica, oltre la multa, la reclusione fino ad un mese.

I datori di lavoro, che non assumano per il tramite degli uffici di collocamento i lavoratori o che li assumano per mezzo di mediatori, sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 300 per ogni lavoratore illegalmente assunto, con un massimo di L. 5000.

I lavoratori che non assumano servizio per il tramite degli uffici di collocamento sono puniti con l'ammenda fino a L. 100.

I datori di lavoro che non facciano, nei termini di cui all'art. 7 del presente decreto, la denunzia della risoluzione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 300 per ogni lavoratore, con un massimo di L. 2000.

I lavoratori che abbiano omesso di iscriversi presso il competente ufficio di collocamento sono puniti con l'ammenda fino a L. 100.

I collocatori che, senza giustificato motivo, ritardino la iscrizione dei lavoratori nelle liste dei disoccupati oltre le ventiquattr'ore dalla presentazione della denunzia di cessazione di lavoro o della richiesta di iscrizione, sono puniti con l'ammenda fino a L. 300 salvo che il fatto costituisca reato più grave.

I collocatori che, senza giustificato motivo, omettano di avviare al lavoro i lavoratori iscritti, sono puniti con l'ammenda da L. 300 a L. 500, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 16.

Sono esenti dalla tassa di bollo e dalle imposte di registro i documenti emessi dagli uffici di collocamento o a questi prodotti dai datori di lavoro o dai lavoratori ovvero dalle relative Associazioni professionali, nonchè gli avvisi al pubblico fatti affiggere a cura degli uffici stessi.

Art. 17.

Per l'attuazione della vigilanza prevista dall'art. 1, con Regio decreto da emanarsi di concerto fra il Ministro per le corporazioni e il Ministro per le finanze, a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, saranno introdotte nei ruoli organici dell'Ispettorato corporativo le variazioni necessarie.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le norme in base alle quali, nella prima attuazione, i dirigenti unici degli attuali uffici provinciali di collocamento, potranno essere trasferiti nei vari gradi del gruppo *B* dell'Ispettorato corporativo interprovinciale.

Per far fronte agli oneri conseguenti all'applicazione dei commi precedenti per il trattamento economico a qualsiasi titolo, compreso quello di quiescenza al personale dell'Ispettorato corporativo adibito al servizio di vigilanza di cui all'art. 1 del presente decreto e per tutte le altre spese inerenti al servizio stesso, è posto a carico del Fondo speciale delle corporazioni un contributo la cui misura sarà determinata annualmente dal Ministro per le corporazioni, secondo le necessità del servizio. L'importo delle spese per il personale ed in genere per il servizio di vigilanza è versato dal Fondo speciale delle corporazioni al bilancio dello Stato con le norme di cui agli articoli 16, commi 7, 8, 9, e 17 del Regio decreto 28 dicembre 1931, n. 1684.

Fino a quando non sarà provveduto all'inquadramento del personale di cui sopra, il Ministro per le corporazioni è autorizzato a trattenere temporaneamente in servizio gli attuali dirigenti e non più di uno degli impiegati da essi di-

!pendenti in ciascuno degli uffici provinciali per le pratiche inerenti al trasferimento dei servizi alle Associazioni professionali dei lavoratori. Tale incarico temporaneo non comporta comunque diritti nei riguardi del detto inquadramento.

Il detto personale conserverà l'attuale posizione giuridica col relativo trattamento economico che graverà sui residui del fondo per la istituzione ed il funzionamento degli uffici di collocamento esistenti all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 18.

Con Regi decreti, su proposta dei Ministri per le corporazioni o per l'interno, secondo la rispettiva competenza, di concerto con quelli per la giustizia e per le finanze, saranno emanate, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, le norme per l'attuazione del presente decreto, con facoltà di fissare la pena dell'ammenda fino a L. 500.

Art. 19.

Fino a quando non siano stabilite le eccezioni previste nel primo comma del precedente art. 4, la norma del comma stesso non si applica alle categorie dei lavoratori per le quali le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto non stabilivano l'obbligo della assunzione al lavoro per il tramite degli uffici di collocamento.

Art. 20.

Sono abrogate le leggi e i Regi decreti seguenti:

R. decreto 29 marzo 1928, n. 1003;

R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3222;

R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2762, convertito nella legge 24 giugno 1929, n. 1181;

R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2333;

R. decreto 9 dicembre 1929, n. 2393;

R. decreto-legge 19 novembre 1931, n. 1615, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 740;

R. decreto 31 marzo 1932, n. 464;

R. decreto 18 ottobre 1934, n. 1978.

E' abrogata altresì ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° gennaio 1939-XVII e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1938-XVII
Atti del Governo, registro 404, *foglio* 165. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 26 dicembre 1938-XVII.
Contingente di nitrato di sodio greggio da ammettere in esenzione da diritti di confine fino al 30 giugno 1939-XVII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE CORPORAZIONI PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1931, n. 982, col quale è stato modificato il regime doganale dei derivati dell'azoto;

Visti i decreti interministeriali del 3 marzo e 3 giugno 1938-XVI coi quali è stata consentita la importazione in esenzione da diritti di confine, fino al 31 dicembre 1938-XVII, di complessive 40.000 tonnellate di nitrato di sodio greggio;

Determina:

Art. 1.

In virtù della facoltà accordata dall'art. 2 del suddetto decreto-legge è consentita fino al 30 giugno 1939-XVII la importazione in esenzione da diritti di confine di altre tonnellate 900 (novecento) di nitrato di sodio greggio (voce di tariffa 715 b-1).

Art. 2.

L'importazione dei quantitativi di cui ai decreti interministeriali 3 marzo e 3 giugno 1938 nelle premesse citati può essere effettuata entro il 30 giugno 1939-XVII.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 dicembre 1938-XVII

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
ROSSONI

Il Ministro per gli scambi e per le valute
GUARNERI

(5101)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1938-XVI.
Costituzione della « Sezione speciale » della Commissione centrale delle imposte dirette per il biennio 1937-1939.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 23 maggio 1932, n. 665;

Visto l'art. 106 del R. decreto 14 ottobre 1937-XV, n. 2607;

Visto il R. decreto-legge 14 marzo 1938-XVI, n. 942;

Visto il R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1516, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana;

Decreta:

Per il biennio 29 ottobre 1937-XVI - 28 ottobre 1939-XVII la Sezione speciale presso la Commissione centrale delle imposte dirette istituita per l'esame delle questioni circa la competenza degli Uffici finanziari del Regno e delle Colonie in materia di tasse e di imposte dirette e delle questioni relative ai conflitti di competenza nella applicazione delle medesime è costituita come appresso:

Presidente:

Mayer S. E. cav. gr. cr. Teodoro, Ministro di Stato, senatore del Regno, presidente della Commissione centrale delle imposte dirette.

Membri:

Berio S. E. avv. gr. cr. Adolfo, senatore del Regno, presidente della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Trivelli gr. uff. dott. Luigi, presidente di sezione della Corte dei conti, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Paoletti gr. uff. avv. Angelo, sostituto avvocato generale dello Stato; membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Gabelli S. E. gr. cord. Ottone, direttore generale degli Affari economici e finanziari nel Ministero dell'Africa Italiana, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Del Giudice S. E. gr. cord. dott. Luigi, direttore generale degli Affari civili del Ministero dell'Africa Italiana, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Casati S. E. gr. uff. dott. Ettore, presidente di sezione della Corte di cassazione, membro della Commissione centrale per le imposte dirette;

Marzadro S. E. gr. uff. dott. Oreste-Enrico, presidente di sezione della Corte di cassazione, membro della Commissione centrale per le imposte dirette;

Tempesta S. E. gr. uff. dott. Pasquale, presidente di sezione della Corte di cassazione, membro della Commissione centrale per le imposte dirette;

Castelli Avolio comm. prof. dott. Giuseppe, consigliere di Stato, membro della Commissione centrale per le imposte dirette;

Bonanni gr. uff. dott. Rutilio, consigliere della Corte dei conti, membro della Commissione centrale per le imposte dirette;

Buoncristiano gr. uff. dott. Gaetano, direttore generale delle Imposte dirette, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Bolaffi gr. uff. dott. Gino, direttore generale per i Servizi della finanza locale, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Fazzi comm. dott. Pietro, ispettore generale del Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Passarella comm. dott. Giuseppe, ispettore generale del Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Capriotti gr. uff. dott. Niso, direttore di Governo di 1ª classe del Ministero dell'Africa Italiana, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Zappalà comm. dott. Giovanni, direttore capo divisione al Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Mari comm. Francesco-Paolo, intendente di finanza, capo dell'Ispettorato dei servizi tributari nel Ministero dell'Africa Italiana, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Alisi comm. rag. Gino, direttore di Governo nel Ministero dell'Africa Italiana, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie;

Tordelà comm. Ernesto, direttore capo divisione nel Ministero delle finanze, membro della Commissione centrale per i ricorsi in materia di imposte e tasse nelle Colonie.

Roma, addì 8 agosto 1938-XVI

Il Ministro per le finanze,
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'Africa Italiana*:
TERUZZI

(5091)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SENATO DEL REGNO

Avviso-diffida

L'Amministrazione del Senato del Regno considera mandate in omaggio tutte le pubblicazioni, periodiche o no, che siano inviate alla Presidenza, alla Biblioteca o agli altri Uffici, delle quali non sia stata fatta espressa richiesta o rinnovata l'associazione.

La stessa avvertenza vale anche per le pubblicazioni spedite a singoli Senatori del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1938-XVII

Il senatore questore: NOMIS DI COSSILLA

(5105)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso-diffida

Si prevengono le Amministrazioni dei giornali e delle riviste, le Agenzie d'informazioni e tutti gli Enti editoriali che il Ministero dei lavori pubblici non è tenuto ad abbonamenti e ad associazioni che non siano stati dal medesimo direttamente chiesti.

Di tutte le pubblicazioni periodiche che, non richieste, pervenissero al Ministero stesso non potrà essere domandato e conseguito il pagamento.

Il Ministero, infine, neanche si ritiene obbligato a respingere le pubblicazioni in parola.

(5085)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rimborso di certificato di credito.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 258.

Con domanda in data 19 ottobre 1938-XVI la signora Bozzino Therese di Eusèbe, vedova di Riccardone Jacques, domiciliata a Morez (Jura), ha chiesto il rimborso del certificato di credito all'ordine 5 % n. 3031 di L. 2400, intestato ad essa richiedente.

Poichè a tergo del detto certificato esiste una girata fatta dalla titolare a favore di persona, il cui nome è illegibile, in analogia all'articolo 36 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute regolari opposizioni, la predetta girata sarà ritenuta di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso senz'altro alla domanda di cui sopra.

Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

Il direttore generale: POTENZA

(5088)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA.

Bollettino bimensile del bestiame n. 20

dal 16 al 31 ottobre 1938-XVII.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Bari	Altamura	O	—	1
Id.	Casamassima	E	—	1
Id.	Grumo	B	—	1
Id.	Monopoli	B	—	1
Belluno	Mel	B	—	1
Brescia	Calcinato	B	—	1
Brindisi	Ostuni	O	1	—
Cuneo	Cuneo	B	—	1
Firenze	Cerreto Guidi	B	—	1
Foggia	Cerignola	B	—	1
Id.	San Giovanni Rotondo	B	1	—
Frosinone	Colfelice	B	—	1
Id.	Sora	B	—	1
Lecce	Presicce	O	—	1
Milano	Legnano	B	—	1
Novara	Romentino	B	—	1
Parma	Polesine Parmense	B	—	1
Pavia	Garlasco	B	—	1
Pistoia	Ponte Buggianese	B	—	1
Potenza	Castelsaraceno	E	—	1
Id.	San Chirico Raparo	B	—	1
Roma	Artena	B	—	—
Id.	Monterotondo	B	2	1
Id.	Roma	B	—	1
Taranto	Castellaneta	O	2	—
Terni	Terni	B	—	1
Vercelli	Livorno Ferraris	B	—	1
			6	23
	Carbonchio sintomatico.			
Belluno	Sospirolo	B	—	1
Bolzano	San Martino	B	—	1
Modena	Montecreto	B	—	1
Sassari	Illorai	B	—	1
Trento	Vigo di Fassa	B	—	1
			—	5
	Afta epizootica.			
Alessandria	Alessandria	B	3	3
Id.	Alice Belcolle	B	—	—
Id.	Alluvioni	B	1	2
Id.	Casalnoceto	B	—	1
Id.	Castellazzo	B	—	1
Id.	Cuccaro	B	—	1
Id.	Morano Po	B	—	1
Id.	Sale	B	—	1
Id.	Tortona	B	1	—
Aosta	Brusson	B	—	2

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica			
Aosta	Etraubles	B	1	—
Id.	Gressoney	B	—	1
Id.	Issime	B	—	1
Id.	Saint-Vincent	B	1	1
Arezzo	Castel San Nicolò	B	2	—
Id.	Pratovecchio	B	—	4
Asti	Asti	B	—	1
Id.	Montechiaro	B	—	1
Bergamo	Albino	B	1	1
Id.	Bergamo	B	1	1
Id.	Brignano Adda	B	—	1
Id.	Calvezzano	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	—	1
Id.	Carobbio Angeli	B	—	1
Id.	Casnigo	B	1	3
Id.	Castione della Presolana	B	—	1
Id.	Cenate d'Argon	B	—	2
Id.	Cerete	B	—	1
Id.	Clusone	B	2	3
Id.	Costa Volpino	B	—	3
Id.	Curdomo	B	1	—
Id.	Fara d'Adda	B	—	1
Id.	Fara Olivana	B	—	1
Id.	Fornovo San Giovanni	B	1	1
Id.	Gandino	B	3	1
Id.	Gorlago	B	—	1
Id.	Gromo	B	—	1
Id.	Nossa	B	—	2
Id.	Oltre il Colle	B	—	9
Id.	Oneta.	B	—	2
Id.	Osio Sopra	B	—	1
Id.	Palosco	B	1	2
Id.	Parre	B	—	1
Id.	Pedrengo	B	—	2
Id.	Pontirolo Nuovo	B	—	1
Id.	Rovetta con Fino	B	—	15
Id.	Scanzorosciate	B	—	2
Id.	Serina	B	—	1
Id.	Trescore Balneario	B	—	8
Id.	Zogno	B	—	1
Bologna	Bentivoglio	B	—	1
Id.	Budrio	B	—	1
Id.	Castel San Pietro	B	—	2
Id.	Ozzano	B	—	2
Brescia	Bagnolo Mella	B	—	5
Id.	Barbariga	B	—	7
Id.	Berlingo	B	—	4
Id.	Borgo San Giacomo	B	—	15
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Capriano Azzano	B	—	3
Id.	Castrezzato	B	—	1
Id.	Cazzago San Martino	B	—	5
Id.	Chiari	B	—	1
Id.	Corzano	B	—	1
Id.	Dello	B	—	2
Id.	Iseo	B	—	1
Id.	Lograto	B	—	7
Id.	Mairano	B	—	3
Id.	Offlaga	B	—	2
Id.	Orzinuovi	B	—	3
Id.	Orzivecchi	B	—	1
Id.	Passirano	B	—	2
Id.	Palazzolo	B	—	1
Id.	Pedergnale	B	—	17
Id.	Pian d'Artogne	B	—	6
Id.	Pezzaze	B	—	1
Id.	Pisogne	B	—	9

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Brescia	Poncarale Fiero	B	—	5
Id.	Pontevico	B	—	1
Id.	Provaglio	B	—	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	—	23
Id.	Rovato	B	—	[illegible]
Id.	Travagliato	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	10
Cremona	Azzanello	B	—	1
Id.	Bagnolo Cremasco	B	—	1
Id.	Bordolano	B	2	—
Id.	Cappella Cantone	B	—	1
Id.	Casalbuttano	B	1	—
Id.	Castellone	B	—	1
Id.	Castelverde	B	2	2
Id.	Castelvisconti	B	—	2
Id.	Cella Dati	B	4	—
Id.	Corte de' Cortesi	B	1	—
Id.	Corte de' Frati	B	2	—
Id.	Crema	B	—	1
Id.	Cremona	B	1	2
Id.	Motta Baluffi	B	—	1
Id.	Offanengo	B	1	2
Id.	Paderno Ossolaro	B	4	—
Id.	Palazzo Pignano	B	1	—
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Pieve San Giacomo	B	1	—
Id.	Pizzighettone	B	1	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	2	—
Id.	San Bassano	B	—	4
Id.	San Martino del Lago	B	2	—
Id.	Sesto Cremonese	B	—	3
Id.	Soncino	B	1	4
Id.	Soresina	B	—	2
Id.	Spinadesco	B	2	3
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Stagno Lombardo	B	1	1
Cuneo	Benevagienna	B	—	1
Id.	Busca	B	1	1
Id.	Castelmagno	B	1	—
Id.	Centallo	B	2	—
Id.	Cossano Belbo	B	2	—
Id.	Envie	B	—	3
Id.	Fossano	B	2	1
Id.	Frabosa Sottana	B	1	—
Id.	Genola	B	—	1
Id.	Montalto Mondovì	B	—	1
Id.	Neive	B	—	1
Id.	Piasco	B	1	—
Id.	Revello	B	1	9
Id.	Sampèyre	B	1	1
Id.	Santa Vittoria d'Alba	B	—	1
Id.	Savigliano	B	1	—
Id.	Villanova Mondovì	B	2	—
Id.	Dicomano	B	2	1
Firenze	Firenze	B	1	—
Id.	Londa	B	2	9
Id.	San Casciano in Val di Pesa	B	1	—
Id.	Vicchio	B	—	1
Forlì	Portico di Romagna	B	2	2
Id.	Rimini	B	—	4
Id.	Forlì	B	—	1
Frosinone	Arnara	B	—	2
Id.	Id.	S	—	1
Id.	Ceccano	B	—	8
Id.	Frosinone	B	—	5
Id.	Pofi	B	—	8

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Frosinone	Pofi	S	—	[illegible]
Id.	Ripi	B	—	1
Id.	Torrice	B	—	7
Id.	Veroli	B	—	2
Genova	Genova	B	1	—
Littoria	Aprilia	B	1	—
Livorno	Livorno	B	—	1
Messina	Alì	B	1	—
Id.	Barcellona Pozzo di Gotto	B	[illegible]	4
Id.	Castroreale	B	—	6
Id.	Giardini	B	2	—
Id.	Monforte San Giorgio	B	—	7
Id.	Santa Teresa di Riva	B	2	—
Milano	Castelnuovo Bocca di Adda	B	—	1
Id.	Cernusco sul Naviglio	B	1	—
Id.	Cerro Maggiore	B	1	—
Id.	Cisliano	B	1	—
Id.	Cologno Monzese	B	—	1
Id.	Inzago	B	1	—
Id.	Magenta	B	1	—
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Milano	B	1	—
Id.	Morimondo	B	1	—
Id.	Ozzero	B	1	—
Id.	Parabiago	B	—	1
Id.	Paullo	B	—	1
Id.	Rosate	B	—	1
Id.	San Colombano al Lambro	B	—	1
Id.	San Donato Milanese	B	1	—
Id.	San Giuliano	B	—	1
Id.	Sedriano	B	—	1
Id.	Segrate	B	—	1
Id.	Seregno	B	—	1
Id.	Truccazzano	B	—	1
Id.	Villavesco	B	—	1
Novara	Bellinzago	B	—	2
Id.	Borgolavezzaro	B	1	[illegible]
Id.	Cameri	B	3	—
Id.	Novara	B	2	—
Id.	Piedimulera	B	4	—
Id.	San Pietro Mosezzo	B	—	1
Id.	Vespolate	B	1	2
Parma	Cortile San Martino	B	—	1
Id.	Fornovo Taro	B	—	1
Id.	Medesano	B	—	3
Id.	San Lazzaro Parmense	B	—	3
Id.	San Pancrazio Parmense	B	1	—
Pavia	Albonese	B	—	3
Id.	Borgo Priolo	B	—	1
Id.	Carbonara Ticino	B	—	1
Id.	Cava Manara	B	1	—
Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Pavia	B	1	1
Id.	Sannazzaro	B	—	2
Id.	Torrazza Coste	B	—	1
Piacenza	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Caorso	B	1	—
Id.	Pontenure	B	3	—
Id.	Piacenza	B	1	—
Pisa	Castelfranco di Sotto	B	—	1
Id.	Id.	O	—	—
Ravenna	Ravenna	B	—	1
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Afta epizootica.			
Reggio nell'Emilia	Scandiano	BS	—	1
Roma	Anzio	B	—	4
Id.	Civitavecchia	B	1	7
Id.	Nettuno	B	—	4
Id.	Tivoli	B	1	—
Sondrio	Castello dell'Acqua	O	1	3
Id.	Teglio	O	1	1
Treviso	Gaiarine	O	1	1
Trieste	Trieste	O	1	—
Udine	Brugnera	O	—	1
Id.	Sacile	O	1	—
Vercelli	Sali	B	—	1
Verona	Ronco Adige	B	1	—
			117	425
	Malrossino dei suini.			
Aquila	Capestrano	S	8	—
Id.	Pettorano sul Gizio	S	2	—
Ascoli Piceno	Folignano	S	2	2
Id.	Massignano	S	4	—
Id.	Montefiore	S	2	3
Id.	Monteleone	S	3	—
Id.	San Benedetto del Tronto	S	—	1
Id.	Servigliano	S	2	—
Asti	Asti	B	—	1
Id.	Cortazzone	B	—	1
Id.	Montechiaro	B	—	1
Belluno	Belluno	B	—	5
Id.	Fonzaso	B	—	2
Id.	Lamon	B	—	3
Id.	San Gregorio nelle Alpi	B	—	1
Bergamo	Villongo	B	—	1
Bologna	Medicina	B	1	3
Bolzano	Appiano	B	—	1
Id.	Bressanone	B	1	—
Id.	Caldaro	B	1	1
Brescia	Palazzolo	B	—	1
Chieti	Torricella Peligna	B	1	—
Cosenza	Cosenza	S	—	2
Id.	Paola	S	—	1
Cremona	Casalmaggiore	S	2	—
Id.	Gussola	S	1	—
Cuneo	Fossano	S	—	1
Ferrara	Bondeno	S	—	24
Id.	Cento	S	—	2
Id.	Codigoro	S	—	4
Id.	Ferrara	S	—	2
Id.	Massafiscaglia	S	—	9
Id.	Migliarino	S	—	1
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Id.	Laurana	S	—	1
Gorizia	Cal di Canale	S	—	2
Id.	Capriva di Cormons	S	—	1
Id.	Casteldobra	S	1	—
Id.	Cormons	S	3	—
Id.	Gorizia	S	1	2
Id.	Merna	S	3	—
Id.	Salona d'Isonzo	S	1	—
Id.	Sambasso	S	—	2
Id.	San Daniele del Carso	S	1	—
Id.	San Martino Quisca	S	1	—
Id.	Temenizza	S	1	—
Macerata	Matelica	S	3	—
Id.	Montecassiano	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Malrossino dei suini.			
Macerata	Portorecanati	S	1	—
Id.	Urbisaglia	S	2	—
Modena	Maranello	S	—	1
Padova	Gazzo Padovano	S	—	1
Id.	Legnaro	S	—	1
Id.	Mestrino	S	—	2
Id.	Montaprona	S	—	1
Id.	Padova	S	—	3
Id.	Piombino Dese	S	—	2
Id.	Ponso	S	—	1
Id.	Pontelongo	S	—	1
Id.	Rovolon	S	—	1
Id.	San Martino di Lupari	S	—	2
Id.	Sant'Urbano	S	—	1
Id.	Trebaseleghe	S	—	4
Id.	Vighizzolo d'Este	S	—	3
Id.	Villa Estense	S	—	2
Parma	Noceto	S	1	—
Pescara	Alanno	S	—	7
Id.	Città Sant'Angelo	S	—	3
Id.	Elice	S	—	1
Id.	San Valentino in Abruzzo Citeriore	S	—	10
Pola	Capodistria	S	—	1
Id.	Parenzo	S	—	2
Id.	Rovigno	S	—	1
Ravenna	Cervia	S	—	5
Id.	Ravenna	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Casalgrande	S	—	1
Rovigo	Rovigo	S	—	3
Teramo	Bellante	S	—	5
Id.	Campli	S	2	1
Id.	Silvi	S	—	2
Id.	Teramo	S	15	8
Trento	Egna	S	—	2
Id.	Giovo	S	—	1
Id.	Grumes	S	—	1
Id.	Lavis	S	—	1
Id.	Montagna	S	—	3
Id.	Ora	S	—	1
Id.	Renò	S	—	1
Id.	Taio	S	—	3
Id.	Tassullo	S	—	3
Id.	Termeno	S	—	6
Treviso	Pieve di Soligo	S	1	—
Id.	Quinto di Treviso	S	1	—
Id.	Tarzo	S	—	1
Id.	Volpago del Montello	S	—	1
Trieste	Fogliano	S	1	—
Id.	Ronchi dei Legionari	S	1	—
Id.	San Canzian d'Isonzo	S	12	—
Id.	Sgonico	S	—	1
Id.	Staranzano	S	1	—
Id.	Tomadio	S	3	—
Id.	Trieste	S	1	—
Id.	Turriaco	S	4	—
Udine	Aquileia	S	—	3
Id.	Campoformido	S	—	1
Id.	Chiòpris-Viscone	S	1	—
Id.	Codroipo	S	6	6
Id.	Fagagna	S	—	1
Id.	Maniago	S	—	4
Id.	Santa Maria la Longa	S	—	1
Venezia	Concordia Sagittaria	S	1	1
Id.	Grisolera	S	1	—
Id.	Gruaro	S	1	1
Id.	Portogruaro	S	4	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Malrossino dei suini.				
Verona	Albaredo d'Adige	S	—	1
Id.	Cerea	S	—	4
Id.	Gazzo Veronese	S	—	2
Id.	Nogara	S	—	9
Vicenza	Bassano del Grappa	S	—	2
Id.	Brendola	S	—	3
Id.	Castegnero	S	—	1
Id.	Grancona	S	—	1
Id.	Grumolo delle Abbadesse	S	—	1
Id.	Isola Vicentina	S	—	3
Id.	Montebello Vicentino	S	—	5
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	15
Id.	San Germano dei Berici	S	—	1
Id.	Torri di Quartesolo	S	—	4
Id.	Trissino	S	—	1
Id.	Valdagno	S	—	1
Id.	Vicenza	S	—	2
			106	270
Peste e setticemia dei suini.				
Ancona	Agugliano	S	—	1
Id.	Ancona	S	9	—
Id.	Castelfidardo	S	5	—
Id.	Castelleone di Suasa	S	—	1
Id.	Castelplanio	S	8	2
Id.	Cerreto d'Esi	S	21	11
Id.	Chiaravalle	S	1	4
Id.	Corinaldo	S	—	2
Id.	Fabriano	S	—	7
Id.	Filottrano	S	3	—
Id.	Iesi	S	—	9
Id.	Maiolati	S	5	2
Id.	Montecarotto	S	1	1
Id.	Numana	S	—	2
Id.	Offagna	S	—	1
Id.	Osimo	S	3	—
Id.	Ostra Vetere	S	—	4
Id.	Rosora Mergo	S	—	2
Id.	Sassoferrato	S	5	—
Id.	Senigallia	S	24	12
Id.	Serra San Quirico	S	6	3
Id.	Staffolo	S	2	—
Aquila	Castel di Sangro	S	6	—
Arezzo	Arezzo	S	4	—
Id.	Civitella in Val di Chiana	S	1	—
Id.	Monte San Savino	S	—	2
Id.	Montevarchi	S	2	—
Id.	Terranova Bracciolini	S	—	1
Ascoli Piceno	Appiano del Tronto	S	—	2
Id.	Ascoli Piceno	S	1	1
Id.	Belmonte Piceno	S	4	—
Id.	Campofilone	S	1	—
Id.	Castel di Lama	S	1	—
Id.	Comunanza del Littorio	S	1	2
Id.	Cupramarittima	S	2	1
Id.	Falerone	S	3	2
Id.	Fermo	S	121	18
Id.	Folignano	S	1	—
Id.	Force	S	6	3
Id.	Francavilla Ete	S	1	—
Id.	Grottammare	S	1	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
Segue: Peste e setticemia dei suini.				
Ascoli Piceno	Lapedona	S	20	1
Id.	Magliano di Tenna	S	2	—
Id.	Maltignano	S	2	—
Id.	Massa Fermana	S	1	1
Id.	Monte San Pietrangeli	S	1	—
Id.	Monsampietro Morico	S	1	1
Id.	Monsampolo del Tronto	S	1	—
	Montalto delle Marche	S	5	3
Id.	Montappone	S	1	—
Id.	Montedinove	S	—	1
Id.	Montefiore	S	—	1
Id.	Montegiorgio	S	3	2
Id.	Montegranaro	S	1	—
Id.	Monteleone di Fermo	S	2	—
Id.	Montelparo	S	1	—
Id.	Montemonaco	S	—	1
Id.	Monteprandone	S	1	—
Id.	Monterubbiano	S	25	8
Id.	Monturano	S	—	2
Id.	Monte Vidon Combatte	S	1	2
Id.	Monte Vidon Corrado	S	—	1
Id.	Montottone	S	3	2
Id.	Moresco	S	2	—
Id.	Offida	S	—	1
Id.	Petritoli	S	3	2
Id.	Ponzano	S	10	3
Id.	Porto San Giorgio	S	21	8
Id.	Ripatransone	S	1	3
Id.	San Benedetto del Tronto	S	16	9
Id.	Sant'Elpidio a Mare	S	10	1
Id.	Servigliano	S	5	2
Id.	Torre San Patrizio	S	4	2
Bologna	Bologna	S	2	2
Brescia	Gambara	S	—	1
Caltanissetta	Vallelunga	S	2	—
Firenze	Reggello	S	—	1
Foggia	Anzano di Puglia	S	1	—
Id.	Celenza Valfortore	S	8	4
Id.	San Giovanni Rotondo	S	—	1
Macerata	Cingoli	S	2	—
Id.	Civitanova Marche	S	—	1
Id.	Corridonia	S	18	2
Id.	Esanatoglia	S	5	—
Id.	Foro Piceno	S	2	—
Id.	Macerata	S	24	2
Id.	Matelica	S	11	2
Id.	Mogliano	S	4	—
Id.	Montecassiano	S	11	—
Id.	Montecosaro	S	7	—
Id.	Montelupone	S	9	14
Id.	Montesammartino	S	3	2
Id.	Montesangiusto	S	1	—
Id.	Morrovalle	S	16	—
Id.	Petriolo	S	2	—
Id.	Pollenza	S	3	—
Id.	Portorecanati	S	11	—
Id.	Tolentino	S	29	4
Id.	Urbisaglia	S	36	7
Padova	Carmignano di Brenta	S	—	2
Id.	Carrara San Giorgio	S	—	1
Id.	San Pietro in Gu	S	—	1
Pesaro e Urbino	Orciano di Pesaro	S	—	2
Id.	Urbino	S	—	1
Pescara	Castiglione a Casauria	S	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Peste e setticemia dei suini.			
Pescara	Corvara	S	6	—
Id.	Elice	S	3	—
Id.	Penne	S	1	2
Id.	Pescara	S	1	—
Id.	Pescosansonesco	S	11	—
Id.	Pietranico	S	—	13
Id.	Torre dei Passeri	S	3	—
Pistoia	Pistoia	S	—	1
Potenza	San Chirico Raparo	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Cavriago	S	—	1
Roma	Roma	S	3	—
Rovigo	Adria	S	3	4
Id.	Porto Tolle	S	8	6
Sassari	Ilorai	S	—	2
Teramo	Campli	S	9	6
Id.	Castilenti	S	1	—
Id.	Cermignano	S	—	1
Id.	Colonnella	S	1	—
Id.	Controguerra	S	2	—
Id.	Id.	S	2	—
Id.	Silvi	S	3	—
Id.	Teramo	S	—	2
Id.	Torano Nuovo	S	—	2
Trento	Villa Lagarina	S	1	—
Treviso	Conegliano	S	—	1
Venezia	Conà	S	—	1
Id.	Iesolo	S	—	2
Id.	San Donà di Piave	S	1	—
Vicenza	Torri di Quatersolo	S	—	1
			663	260
	Farcino criptococcico.			
Caltanissetta	Vallelunga	E	1	—
Messina	Messina	E	2	—
Trapani	Alcamo	E	3	—
Id.	Camporeale	E	—	1
Id.	Castellammare del Golfo	E	1	—
Id.	Marsala	E	—	1
			7	2
	Rabbia.			
Foggia	Ascoli Satriano	C	—	1
Id.	Biccari	C	—	1
Id.	Ortanova	C	1	—
Id.	Stornara	C	1	—
Lecce	Campi Salentina	C	1	—
Roma	Roma	CB	—	1
			3	3
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	12	—
Aquila	Rocca di Mezzo	P	1	—
Id.	Roccaraso	P	1	—
Bari	Bisceglie	E	1	—
Foggia	Castelluccio Valmaggiore	O	2	—
Id.	Cerignola	E	1	—
Id.	Lucera	O	1	—
Id.	San Marco in Lamis	O	1	—
Id.	Id.	E	—	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: *Rogna.*			
Foggia	Stornara	E	1	—
Macerata	Montecavallo	O	1	—
Roma	Nettuno	O	—	1
			22	2
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Foggia	Ascoli Satriano	O	2	—
Roma	Roma	O	1	—
Siracusa	Sortino	O	—	1
			3	1
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Odalengo	B	1	—
Id.	Tortona	B	3	—
Arezzo	Arezzo	B	—	2
Ascoli Piceno	Montappone	B	1	—
Bergamo	Torre Pallavicina	B	1	—
Bologna	Calderara di Reno	B	2	—
Id.	Crevalcuore	B	1	—
Id.	Loiano	B	—	1
Id.	Molinella	B	1	—
Id.	Sant'Agata Bolognese	B	1	—
Id.	Zola Predosa	B	—	1
Bolzano	Brennero	B	—	3
Id.	Campo di Trens	B	—	2
Id.	Racines	B	—	2
Cremona	Casalmaggiore	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	1
Id.	Cento	B	—	1
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Sassuolo	B	—	1
Novara	Barengo	B	1	—
Id.	Gravellona Toce	B	1	—
Id.	Novara	B	2	—
Id.	Trecate	B	1	—
Id.	Vespolate	B	1	—
Padova	Trebasèleghe	B	—	1
Parma	Parma	B	—	1
Piacenza	Castel San Giovanni	B	1	—
Id.	Pontenure	B	1	—
Roma	Roma	B	18	—
Rovigo	Loreo	B	2	1
Id.	San Martino di Venezze	B	—	1
Treviso	Istrana	B	—	1
Udine	Sedegliano	B	1	—
Id.	Vito d'Asio	B	—	1
Venezia	Annone Veneto	B	3	—
Id.	Caorle	B	3	—
Id.	Cavarzere	B	5	—
Id.	Cona	B	5	—
Id.	Grisolera	B	6	—
Id.	Marcon	B	1	—
Vercelli	Salussola	B	—	1
Vicenza	Camisano Vicentino	B	—	1
			63	24
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Altamura	B	2	—
Id.	Casamassima	B	2	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	2	—
Id.	Terlizzi	B	2	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindicina precedente	Nuovi denunziati
	Segue: Tubercolosi bovina.			
Cosenza	Cosenza	B	—	1
Ferrara	Ferrara	B	—	6
Id.	Portomaggiore	B	—	1
Lucca	Viareggio	B	1	—
Modena	Formigine	B	—	1
			9	10
	Diarrea dei vitelli.			
Macerata	Macerata	B	—	1
Padova	Bagnoli di Sopra	B	—	1
Piacenza	San Giorgio	B	—	1
			—	3
	Influenza.			
Macerata	Macerata	E	—	1
Teramo	Sant'Egidio alla Vibrata	E	1	—
			1	1
	Difterite aviaria.			
Firenze	Firenze	P	1	—
			1	—
	Colera dei polli.			
Bergamo	Seriate	P	—	1
Padova	Bagnoli di Sopra	P	—	1
Id.	Camposampiero	P	—	2
Id.	Cervarese Santa Croce	P	—	1
Id.	Padova	P	—	1
Id.	Trebasèleghe	P	—	2
Rovigo	Adria	P	3	2
Id.	Contarino	P	8	—
Id.	Porto Tolle	P	4	—
Id.	Rovigo	P	—	8
Treviso	Cessalto	P	—	2
Id.	Conegliano	P	—	1
Id.	Fontanelle	P	—	1
Id.	Istrana	P	—	1
Id.	Orsago	P	—	1
Id.	Paese	P	—	7
Id.	Quinto	P	—	2
Id.	Treviso	P	—	8
	Segue: Colera dei polli.			
Trieste	San Canzian d'Isonzo	P	8	—
Udine	Basiliano	P	—	3
Id.	Codroipo	P	—	1
Id.	Palazzolo Stella	P	2	—
Venezia	Fosso	P	—	1
Id.	Martellago	P	—	1
Id.	Noale	P	—	3
Id.	Salzano	P	1	—
Vicenza	Barbarano Vicentino	P	—	1
			26	51
	Barbone bufalino.			
Littoria	Pontinia	Bf	—	2
			—	2

(4820)

RIEPILOGO
dal 16 al 31 ottobre 1938-XVII, n. 20

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
		Con casi di malattio		
1	Carbonchio ematico	19	27	29
2	Carbonchio sintomatico	5	5	5
3	Afta epizootica	31	215	[illegible]42
4	Malrossino dei suini	32	130	376
5	Peste e setticemia dei suini	24	134	923
6	Farcino criptococcico	3	6	9
7	Rabbia	3	6	6
8	Rogna	6	11	24
9	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	3	3	4
10	Aborto epizootico	20	42	87
11	Tubercolosi bovina	5	9	19
12	Diarrea dei vitelli	3	3	3
13	Influenza	2	2	2
14	Difterite aviaria	1	1	1
15	Colera dei polli	8	27	77
16	Barbone bufalino	1	1	2

B. bovina; Buf bufalina; O. ovina; Cap. caprina; S suina; E equina a P; pollame: Can. canina; Fl. felina - *N. B.* - I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Banco Petroniano, in liquidazione, con sede in Bologna.

Nella seduta tenuta il 19 dicembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza del Banco Petroniano, in liquidazione, con sede in Bologna, il comm avv. Enrico Garagnani è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5061)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Credito bancario « E. Damiani & C. » con sede in Pagani (Salerno).

Nella seduta tenuta il 12 dicembre 1938-XVII dal Comitato di sorveglianza del Credito bancario « E. Damiani & C. », con sede in Pagani (Salerno), l'avv. Andrea Tortora fu Francesco è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5062)

Autorizzazione alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, a sostituirsi alla Banca mutua popolare di Bergamo nell'esercizio della filiale di Gromo (Bergamo)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari,

Veduta la convenzione stipulata in data 27 dicembre 1938-XVII, fra la Banca provinciale lombarda, società anonima con sede in Bergamo e la Banca mutua popolare di Bergamo, società anonima cooperativa con sede in Bergamo, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Gromo (Bergamo);

Autorizza

la Banca provinciale lombarda, società anonima con sede in Bergamo, a sostituirsi alla Banca mutua popolare di Bergamo, società anonima cooperativa con sede in Bergamo, nell'esercizio della filiale di Gromo (Bergamo), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta, sia nella gestione bancaria sia nella gestione della Esattoria comunale di Gromo (Bergamo) e delle Tesorerie annesse, avverrà a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5102)

Autorizzazione alla Banca mutua popolare agricola di Lodi a sostituirsi alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, nell'esercizio delle filiali di Senna Lodigiano (Milano) e Livraga (Milano)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 27 dicembre 1938-XVII, fra la Banca mutua popolare agricola di Lodi, società anonima cooperativa con sede in Lodi, e la Banca provinciale lombarda, società anonima con sede in Bergamo, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio delle filiali di Senna Lodigiano (Milano) e Livraga (Milano);

Autorizza

la Banca mutua popolare agricola di Lodi, società anonima cooperativa con sede in Lodi, a sostituirsi alla Banca provinciale lombarda, società anonima con sede in Bergamo, nell'esercizio delle filiali di Senna Lodigiano (Milano) e Livraga (Milano), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

Le sostituzioni anzidette nella gestione bancaria avranno luogo a decorrere dal 1° gennaio 1939 XVII

La sostituzione nella gestione della Esattoria comunale di Senna Lodigiano (Milano) e delle Tesorerie annesse avverrà pure a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5103)

Autorizzazione alla Banca mutua popolare di Bergamo a sostituirsi alla Banca provinciale lombarda, con sede in Bergamo, nell'esercizio della filiale di Clusone (Bergamo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti gli articoli 53 e seguenti del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduta la deliberazione 4 luglio 1938-XVI del Comitato dei Ministri sul riordinamento degli sportelli bancari;

Veduta la convenzione stipulata in data 27 dicembre 1938-XVII, fra la Banca mutua popolare di Bergamo, società anonima cooperativa con sede in Bergamo, e la Banca provinciale lombarda. società anonima con sede in Bergamo, relativa alla sostituzione della prima azienda alla seconda nell'esercizio della filiale di Clusone (Bergamo);

Autorizza

la Banca mutua popolare di Bergamo, società anonima cooperativa con sede in Bergamo, a sostituirsi alla Banca provinciale lombarda, società anonima con sede in Bergamo, nell'esercizio della filiale di Clusone (Bergamo), in conformità della convenzione indicata nelle premesse.

La sostituzione anzidetta, sia nella gestione bancaria sia nella gestione della Esattoria comunale di Clusone (Bergamo) e delle Tesorerie annesse, avverrà a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1938-XVII

V. AZZOLINI

(5104)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli (Aquila).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 luglio 1937-XV, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale cooperativa di prestiti agrari di Goriano Sicoli, ora denominata Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli, con sede nel comune di Goriano Sicoli (Aquila);

Veduto il proprio provvedimento in data 20 luglio 1937-XV con il quale venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Veduti i propri provvedimenti in data 17 gennaio, 20 aprile, 13 agosto e 22 settembre 1938-XVI con i quali venivano prorogate le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Goriano Sicoli, avente sede nel comune di Goriano Sicoli (Aquila), sono prorogate, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, sino al giorno 20 gennaio 1939-XVII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1938-XVII

(5057) V. AZZOLINI

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico verificatore dei decessi presso il comune di Trieste.

IL MINISTRO PER PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti gli articoli 8, 9 e 60 del R. decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami bandito dal prefetto di Trieste il 27 dicembre 1937 per il conferimento di due posti di medico verificatore di decessi presso il comune di Trieste;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è costituita come appresso:

Presidente: De Masellis dott. Michele, vice prefetto;

Membri: Graziadei dott. Valentino, medico provinciale; Lang prof. Carlo Alberto, docente in anatomia patologica; Cofleri prof Attilio, primario medico presso l'Ospedale « Regina Elena » in Trieste; Palci dott. Antonio, ufficiale sanitario;

Segretario: Suriano dott. Giovanni, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

Tale Commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 dicembre 1938-XVII

(5039) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Proroga del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso a 16 borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LF VALUTE

Visti i propri decreti 23 settembre e 27 ottobre 1938-XVI, con i quali è st-to bandito un concorso per l'assegnazione di n. 16 borse di -ratica commerciale all'estero;

Ri onosciuta la opportunità di prorogare il termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso stesso;

Decreta:

Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione di n. 16 borse di pratica commerciale all'estero di cui ai decreti Ministeriali citati nelle premesse, è prorogato al 28 febbraio 1939-XVII.

Roma, 19 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: GUARNERI

(5107)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 214 posti di uditore di tribunale.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 8 ottobre 1938-XVI;

Visti gli articoli 101 e seguenti del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786;

Vista la legge 17 aprile 1930, n. 421;

Visto l'art. 23 della legge 5 giugno 1933, n. 557;

Visto il R. decreto 12 maggio 1930, n. 663;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 742;

Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;

Visto l'art. 8 della legge 21 gennaio 1934, n. 137;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587;

Visto il R decreto 24 gennaio 1935, n. 33;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, convertito nella legge 16 maggio 1936, n. 981;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, convertito nella legge 26 dicembre 1936, n. 2439;

Visto il R decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542;

Vista la legge 3 giugno 1935, n. 872;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a n. 214 posti di uditore di tribunale.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia iscritto al P.N.F., salve le disposizioni di cui al R. decreto 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra;

b) abbia alla data del presente bando, compiuta l'età di anni 21, e non superata quella di anni 30.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegati civili di ruolo dello Stato.

Tale qualità deve risultare da attestazione rilasciata in forma legale dall'Amministrazione della quale fa parte l'aspirante.

Per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o in sostituzione di questo, servizio su navi mercantili, il limite di età è protratto a 35 anni. Tale beneficio viene esteso anche ai cittadini che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e che in servizio militare non isolato all'Estero hanno partecipato ad operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale, per i decorati al valore militare e per i promossi per merito di guerra, il limite di età è elevato a 39 anni.

Per gli aspiranti che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, o che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino iscritti al Partito senza interruzione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, il limite massimo di età è aumentato di quattro anni.

Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni che precedono è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui al n. 1 si cumula con quella di cui al n. 2 ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Coloro che, essendo in possesso dei prescritti requisiti, ottennero l'ammissione ai precedenti concorsi per uditore di tribunale banditi dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII del Capo del Governo, ma non poterono sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, possono essere ammessi al presente concorso, prescindendo dal limite di età;

c) sia cittadino italiano;

d) sia provvisto del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno.

Alla laurea conseguita in una Università del Regno è equiparata, per coloro che appartengono alle Provincie ammesse, la laurea conseguita in una Università dell'ex impero austriaco, anteriormente però al 31 dicembre 1923.

L'aspirante deve essere provvisto del titolo di studio suddetto, prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

La domanda di ammissione su carta da bollo da L. 6, diretta a S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore del Re, nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La domanda deve contenere la esatta indicazione della residenza.

Per gli aspiranti residenti nelle Colonie è consentito di presentare la domanda di ammissione, con i prescritti documenti, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione anzidetta.

Gli aspiranti residenti all'estero, devono trasmettere nel prescritto termine di sessanta giorni, la sola domanda di ammissione al concorso, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando, almeno cinque giorni prima delle prove scritte di esame.

I candidati ammessi alle prove orali dei concorsi per uditore di tribunale indetti dopo la pubblicazione del decreto 10 ottobre 1934-XII del Capo del Governo e che non abbiano potuto sostenerle perchè richiamati alle armi, o comunque a causa del servizio militare, potranno chiedere di essere ammessi a sostenere le sole prove orali, e concorrere con i candidati del presente concorso al conferimento dei posti disponibili.

Art. 4.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, tutti in lingua italiana:

a) certificato di appartenenza al P.N.F. o ai Fasci giovanili di combattimento ed ai Gruppi universitari fascisti da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, ovvero dal segretario del competente Fascio di combattimento o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia, col visto del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, o in sua vece dal vice segretario federale, o dal segretario federale amministrativo. Gli italiani non regnicoli devono produrre il certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero, in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero. Il certificato redatto su carta legale può essere rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero, firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

I certificati debbono essere sottoposti alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito Nazionale Fascista, solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito in epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

A tutti gli effetti il Partito Fascista Sammarinese è equiparato al Partito Nazionale Fascista.

I certificati dei sammarinesi residenti nella Repubblica devono essere firmati dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmati dal Segretario di Stato agli esteri, mentre quelli dei cittadini di S. Marino residenti nel Regno saranno firmati dalla Federazione che li ha in forza.

I certificati ante Marcia su Roma rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. o di un Vice-segretario.

Nei riguardi dei mutilati ed invalidi di guerra la presentazione del certificato suddetto non è obbligatoria, ma facoltativa;

b) estratto dell'atto di nascita, in conformità del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere o dal pretore competenti;

c) certificato di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando, rilasciato dal podestà del Comune di residenza legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano (carta da bollo da lire quattro).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale;

d) certificato medico (carta da bollo da lire quattro) di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale, dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario. Se il candidato è affetto da imperfezione fisica questa deve essere esattamente specificata nel certificato. Il certificato medico per l'invalido di guerra o minorato per la causa fascista, deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso;

e) ritratto in fotografia, che a cura degli aspiranti dovrà essere applicato su apposito cartoncino, da richiedersi alla competente Procura del Re. Su tale cartoncino sarà apposta la vidimazione del notaio, relativa alla fotografia e alla firma del candidato;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da lire dodici, legalizzato dal procuratore del Re, e di data non anteriore di mesi tre a quella del presente bando;

g) diploma originale di laurea in giurisprudenza di cui all'articolo 2 del presente bando;

h) dichiarazione del concorrente da cui risulti che egli non appartiene alla razza ebraica.

Per i certificati del Governatore di Roma o del cancelliere del Tribunale o segretario della Regia procura di Roma non occorrono legalizzazioni.

Saranno respinte le domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuni dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

Possono essere rilasciati in carta libera gli atti di stato civile nel caso previsto dall'art. 171 dell'allegato *A* (parte 3ª) della tariffa della legge sul bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, ed il certificato del casellario nel caso previsto dall'art. 13 dell'allegato *B* alla legge stessa.

Gli impiegati di ruolo dello Stato sono dispensati dal presentare i certificati di cui alle lettere *b*) ed *f*), ma dovranno, con attestato dell'Amministrazione da cui dipendono, documentare di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di aver riportata la qualifica almeno di « buono ».

Le benemerenze militari e fasciste dovranno essere dimostrate da documenti da cui risulti che l'aspirante:

1) sia insignito di medaglia al valor militare, o di croce di guerra al valor militare;

2) sia mutilato od invalido di guerra o per la causa fascista, o invalido per le operazioni nell'Africa Orientale;

3) sia orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di caduto nelle operazioni nell'Africa Orientale;

4) sia stato ferito in combattimento o per la causa fascista, e in questo ultimo caso purchè in possesso del relativo brevetto, e risulti anche iscritto al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) sia insignito di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra o sia in possesso del brevetto della Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritto ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922;

6) sia figlio di invalido di guerra o per la causa fascista;

7) abbia prestato servizio militare come combattente, oppure risulti regolarmente iscritto ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) sia ufficiale di complemento.

Analogamente da appositi documenti dovrà risultare che l'aspirante:

9) abbia prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno degli uffici dipendenti dal Ministero di grazia e giustizia;

10) sia coniugato con prole o semplicemente coniugato o vedovo;

11) presti lodevole servizio, comunque, nelle Amministrazioni dello Stato;

12) sia invalido, orfano o congiunto di cittadino caduto in servizio militare non isolato all'estero, prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV, o abbia prestato servizio militare non isolato all'estero dopo la data suddetta.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 5.

La mutilazione e la invalidità di guerra o per la causa fascista deve risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale pensioni dirette), ovvero con dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

La qualità di orfano di guerra o di caduto per la causa fascista o di figlio di invalido di guerra o per la causa nazionale, deve risultare da certificato in bollo da lire quattro, da rilasciarsi dal podestà, debitamente legalizzato.

Soltanto con la esibizione dei relativi brevetti devono essere provate la concessione delle medaglie al valor militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra; la qualità di ferito in combattimento e per la causa fascista, quella di legionario fiumano, nonchè la partecipazione alla Marcia su Roma.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve comprovarsi mediante certificato del segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede il concorrente, ratificato dal Segretario o dal Segretario amministrativo o da uno dei due Vice segretari del Partito Nazionale Fascista e contenente la indicazione dell'anno del mese e del giorno della iscrizione.

La qualità di ex combattente e di ogni altro titolo militare, deve risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, nonchè dalla dichiarazione integrativa del Distretto militare, ai sensi della circolare 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del podestà, debitamente legalizzato.

L'impedimento a presentarsi nel precedente concorso alle prove scritte o a quelle orali per ragioni di servizio militare, come è precisato negli articoli 2 e 3, deve risultare da apposita dichiarazione della competente autorità militare.

Art. 6.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi coloro che siano stati dichiarati non idonei in due precedenti concorsi per ammissione nella carriera della magistratura sia delle Preture che dei Collegi nè coloro che in occasione di concorsi precedenti siano stati esclusi dal partecipare a successivi concorsi ai termini dell'art. 10 ult. capov. del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1860.

Art. 7.

Il concorso avrà luogo in Roma, mediante esame, secondo le norme stabilite dall'art. 6 del R. decreto 12 maggio 1930, n. 663.

L'esame consiste:

1) In una prova scritta su ciascuna delle seguenti materie:

a) diritto romano;
b) diritto civile e commerciale;
c) diritto penale;
d) diritto amministrativo.

2) In una prova orale su ciascuna delle seguenti materie:

diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, diritto romano, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, con particolare riguardo alla dottrina del fascismo e all'ordinamento dello Stato fascista, diritto internazionale, diritto ecclesiastico, diritto sindacale e corporativo, nonchè nozioni di statistica, con particolare riguardo a quella relativa ai servizi giudiziari civili e penali.

Art. 8.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno determinati con successivo decreto.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei candidati che avranno riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nel complesso delle prove non meno di sette decimi dei punti disponibili e non meno di sei decimi in ciascuna delle prove scritte ed orali.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo il numero totale dei voti riportati.

In caso di parità di voti, saranno tenute presenti le precedenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

A parità di requisiti, la precedenza sarà data al più anziano di età.

Art. 10.

Saranno nominati uditori di tribunale, con decreto Ministeriale, i primi dichiarati idonei, fino a concorrenza del numero dei posti messi a concorso, salvo le disposizioni contenute nella prima parte dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La graduatoria sarà formata in base alla classifica del concorso.

I posti spettanti a coloro che dichiareranno di rinunciare alla nomina, o non si presenteranno ad assumere servizio nel termine di legge, saranno attribuiti ai candidati del presente concorso dichiarati idonei con maggiore numero di voti, dopo quelli compresi nella classificazione dei vincitori.

Art. 11.

Gli uditori di tribunale sono normalmente destinati ai Collegi giudiziari o agli uffici del pubblico ministero per compiervi un tirocinio di almeno tre anni; ma dopo i primi sei mesi possono anche, per necessità di servizio, essere destinati alle Preture che hanno sede nei capoluoghi di provincia, per esercitarvi, con giurisdizione piena, le funzioni di vice pretore, ovvero a reggere temporaneamente le Preture prive di titolare, o posti vacanti nelle Preture fornite di titolare.

Dopo dodici mesi di tirocinio, potranno inoltre, su parere favorevole del Consiglio giudiziario, essere destinati ai posti vacanti dei Tribunali e delle Procure del Re, che non sia possibile di coprire altrimenti, per esercitarvi le funzioni di giudice o sostituto procuratore del Re.

Nei primi diciotto mesi il tirocinio presso i Collegi e gli uffici del pubblico ministero è gratuito, per il restante periodo è corrisposta all'uditore una indennità mensile di L. 600, ridotta per i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentata in virtù dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Ove l'uditore venga destinato ad esercitare le funzioni di vicepretore ovvero ai posti vacanti presso i Collegi e le Procure del Re, percepirà una indennità di L. 900, salve le riduzioni ed aumenti risultanti dalle disposizioni indicate nel precedente comma.

Roma, addì 5 dicembre 1938-XVII

Il Ministro: SOLMI

(5065)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 16 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo A del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente, e successive estensioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive variazioni;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive estensioni;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, che reca disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visti i Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, concernenti l'aumento degli assegni al personale statale e degli altri Enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 962, concernente il nuovo ordinamento dei servizi e del personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1514, che disciplina l'assunzione di personale femminile agli impieghi pubblici;

Visto il R. decreto 13 settembre 1938-XVI, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Vista l'autorizzazione data dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 15 novembre 1938-XVII, n. 4991.7/1.3.1.;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 16 posti di ingegnere in prova nel ruolo di gruppo *A* del personale degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, al quale non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto è richesta, con esclusone di altri titoli di studio, la laurea in ingegneria conseguita in una Regia università o in un Regio politecnico del Regno.

Coloro che hanno conseguito detto titolo di studio, dopo l'applicazione del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte su carta da bollo da L. 6 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane ed imposte indirette in Roma, o alle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il personale straordinario, avente titolo a partecipare al concorso, e gli impiegati di ruolo delle altre Amministrazioni faranno pervenire o presenteranno agli uffici anzidetti le domande, nel termine suddetto, a mezzo dellUfficio presso il quale prestano servizio.

Le Intendenze, provveduto, ove occorra, tempestivamente a far regolarizzare le domande insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane ed imposte indirette) man mano che le avranno ricevute con la indicazione del giorno in cui furono presentate.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il loro recapito ed elencare i documenti e i titoli allegati e dovranno altresì dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8 da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari od invalidi di guerra o per la causa fascista ovvero per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in dipendenza di operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della feria, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Sono altresì elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande per l'ammissione al presente concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non si superino i quantacinque anni.

La condizione del limite di età massimo non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e per il personale non di ruolo provvisto del necessario titolo di studio e degli altri requisiti prescritti che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause previste dall'art. 107 del testo unico della legge elettorale politica per la perdita dei diritti medesimi;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L 12;

5) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

6) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4, da un medico provinciale o militare o della M. V. S. N. ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa deve essere specificatamente menzionata, con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

7) documento comprovante l'adempimento degli obblighi militari ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-1918 ed i reduci dell'Africa Orientale, presenteranno, inoltre, rispettivamente la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del 1922, n. 957 del 1936 e n. 427 del 1937 del Giornale militare ufficiale.

Coloro invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918 in sostituzione del servizio militare, proverranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati mutilati od invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure produrranno una attestazione d'invalidità rilasciata dalla competente rap-

presentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra dalla quale risultino inoltre i documenti in base ai quali è stata riconosciuta all'aspirante la qualità d'invalido ai fini della iscrizione di cui all'art 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, nei ruoli provinciali della predetta rappresentanza. Tale attestazione dovrà essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, ed i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione del mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con certificato, in carta bollata da L. 4, del podestà del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto;

8) titoli originali di studio indicati nel precedente art. 2 o copie di essi autenticate da Regio notaio;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti od alla Gioventù italiana del Littorio, con l'indicazione della data d'iscrizione e del numero della tessera dell'anno in corso.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935-XIII, oppure in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattasi del capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale, o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso. Dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato dovrà anche produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro scrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E il Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sammarinesi residenti nel Regno dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati secondo il caso dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

12) i candidati in servizio non di ruolo presso le Amministrazioni statali, aventi il titolo a partecipare al concorso ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dovranno esibire un certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio stesso.

Oltre i documenti sopra indicati potranno essere esibiti:

a) qualunque altro titolo, diploma, certificato o pubblicazione che attesti le cognizioni scientifiche e tecniche dell'aspirante;

b) certificato di risultati di concorsi precedenti presso le altre pubbliche Amministrazioni.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del Tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 dell'art. 4 insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai nn. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente articolo, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo precedente qualora presentino un'attestazione dell'Autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta qualità.

Gli aspiranti che risiedono all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine utile la sola domanda salvo a produrre i documenti prescritti rispettivamente almeno cinque e dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è previsto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, nei riguardi dei coniugati.

E' in facoltà tuttavia dei candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, quei documenti che possano attestare nei loro confronti nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza oppure alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni finanziarie potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati ad eccezione della fotografia.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, sarà composta ai sensi dell'art. 8 del regolamento per il personale delle imoste di fabbricazione approvato con R. decreto 13 settembre 1938-XVI, n. 1509, e sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capitolo 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del R. decreto 23 marzo 1933 n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e una orale ed avrà luogo in Roma, in base al programma annesso al presente decreto. Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero delle finanze, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi di guerra o per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, agli idonei ex combattenti o legionari fiumani o feriti per la causa fascista o iscritti ai Fasci di combattimento prima del 28 ottobre 1922, agli idonei che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, oppure che abbiano partecipato ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV e, in mancanza, agli idonei orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale od in seguito ad operazioni militari svoltesi all'estero in servizio militare non isolato dopo il 5 maggio 1936-XIV, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nelle leggi 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nonchè nei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro per le finanze sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati ingegneri in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione conseguiranno la nomina ad ingegnere dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad ingegnere con riserva di anzianità.

Art. 13.

A coloro che conseguano la nomina ad ingegnere in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio in 2ª classe per raggiungere la residenza, che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 800, giusta il R. decreto-legge 27 giugno 1929, n. 1047, modificato in L. 714,70 ai sensi del R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, ed in L. 771,87, a termini del R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033, e con l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto secondo le vigenti disposizioni.

Qualora siano destinati a prestare servizio nel Comune della loro abituale residenza l'assegno è di L. 400 mensili lorde, da modificarsi a mente dei sopracitati Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

per ingegnere in prova nel ruolo di Gruppo A *degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.*

PROVE SCRITTE.

Parte I. — *Fisica e chimica.*

1. Meccanica - Unità di misura delle grandezze meccaniche - Principi fondamentali della statica, della cinematica e della dinamica - Elasticità e resistenza dei materiali - Diverse specie di moto - Attrito - Gravità - Potenza - Lavoro - Organi delle macchine - Motori idraulici - Macchine utensili.
2. Termometria e calorimetria - Unità di misura - Variazioni di volume termiche - Cambiamenti di stato - Distillazione - Propagazione del calore - Combustibili - Potere calorifero.
3. Termodinamica - Principi fondamentali - Gas - Vapori saturi - Vapori surriscaldati - Generatori di vapore - Motori e turbine a vapore - Motori a combustione interna.
4. Elettrotecnica - Unità di misure elettriche - Elettrostatica - Elettricità in movimento - Correnti permanenti, alternate e continue - Macchine e linee elettriche - Strumenti di misura industriali - Applicazioni dell'energia elettrica.
5. Principii fondamentali di chimica generale.
6. Generalità di chimica organica - Idrocarburi saturi e non saturi - Idrati di carbonio - Alcoli - Aldeide - Acido acetico - Eteri - Glicerina - Olii grassi vegetali.

Parte II. — *Tecnologia industriale.*

1. Fabbricazione degli spiriti e dell'alcole etilico assoluto dalle diverse materie prime utilizzabili - Fabbricazione degli acoli diversi dall'etilico e in particolare del metilico per distillazione secca del legno e per sintesi.
2. Fabbricazione dello zucchero, del glucosio, del maltosio e delle analoghe materie zuccherine - Fabbricazione della birra.
3. Estrazione e raffinazione degli oli di semi - Fabbricazione del gas - Estrazione e depurazione del benzolo.
4. Distillazione e raffinazione degli olii minerali - Piroscisi - Idrogenazione.
5. Fabbricazione degli organi di illuminazione elettrica - Fotometria.
6. Produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, misurazione e consumo dell'energia elettrica.
7. Produzione delle fibre tessili artificiali (raion).

Parte III. — *Estimo industriale.*

1. Valutazione degli impianti industriali, con particolare riguardo a quelli di prodotti soggetti a imposta di fabbricazione.
2. Organizzazione dell'esercizio.
3. Bilanci economici industriali.

PROVA ORALE.

La prova orale si svolgerà sulle stesse materie oggetto delle prove scritte e inoltre sul seguente programma:

Nozioni generali sul sistema tributario del Regno e particolari sulla legislazione relativa alle imposte di fabbricazione.

Nozioni di diritto costituzionale, amministrativo e corporativo.

Nozioni fondamentali di statistica.

Nozioni di amministrazione e contabilità generale dello Stato.

Ordinamento delle Amministrazioni dello Stato in generale e dell'Amministrazione finanziaria in particolare.

Traduzione dal francese e dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato, di un brano di letteratura tecnica.

Roma, addì 25 novembre 1938-XVII

Il Ministro: Di Revel.

(5038)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.